



Quaderno

Vademecum per le operazioni peritali in materia di lavoro e previdenza

Lavoro e previdenza

(Anno 2015 n. 1)



AUTORI DEL DOCUMENTO

A cura della

Commissione Diritto del Lavoro

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

con il contributo della

Commissione CTU e volontaria giurisdizione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Elaborato da Francesco Cervellino, Carmine Delle Donne e Filippo Mengucci

Composizione della Commissione Diritto del Lavoro

Lorenzo Di Pace – *Presidente*

Michele Farina – *Vice Presidente*

Componenti:

Andrea Albertini

Pietro Aloisi Masella

Massimiliano Bisia

Andrea Campi

Marco Caporossi

Alessandro Carnevale

Salvatore Catarraso

Maurizio Centra

Francesco Cervellino

Roberto Ciotti

Francesca Coppola

Fabiano D'Amato

Massimo De Vita

Carmine Delle Donne

Fabio Federico Diano

Raffaello Fabiano

Franca Fabietti

Ferdinando Marchetti

Filippo Mengucci

Lino Schina

Sandro Tulli

Membro esterno:

Paolo Pizzuti - *Professore Associato di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento giuridico dell'Università degli Studi del Molise*



SOMMARIO

1	PREFAZIONE	4
2	PREMESSA	5
3	COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA QUANDO VIENE NOMINATO CTU	6
4	COSA DEVE O PUO' FARE IL CTU IN UDIENZA	8
5	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI	11
6	COSA FARE SE LE PARTI NON SI PRESENTANO ALLE OPERAZIONI PERITALI	14
7	COSA DEVE CONTENERE L'ELABORATO PERITALE	15
8	COSA DEVE SEMPRE OTTEMPERARE IL CTU NEL SUO ELABORATO PERITALE	18
9	FASI SUCCESSIVE ALLA REDAZIONE ED AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINALE	21
10	CONSEGUENZE DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ERRONEI DEL CTU	23
11	COSA PREVEDE LA GIURISPRUDENZA E COSA NON PUO' NON SAPERE IL CTU	25
12	GUIDA PRATICA ALLA CONSULTAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI DEL CTU NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT)	38
13	CONCLUSIONI	49



1 PREFAZIONE

Per l'uomo la giustizia è - da sempre - quanto di più difficile da definire e, soprattutto, garantire, anche più della pace. Ulpiano "declinando" il pensiero filosofico di Cicerone ha affermato che *"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi"* (la giustizia è la costante e perpetua volontà di riconoscere a ciascuno il proprio diritto). Ai giorni nostri l'amministrazione della giustizia è spesso oggetto di dibattiti e critiche, anche feroci, dimenticando quanto sia difficile appurare i fatti, valutare le prove, dedurre il fatto ignoto da elementi noti, non sempre così precisi e concordanti come appaiono ai diretti interessati. Tanto più è complesso l'oggetto del contendere quanto più è necessario per il giudice disporre di ausili e supporti tecnici che lo agevolino nel suo compito. In materia di lavoro il giudice si trova spesso a valutare delle domande basate su dati ed elementi che richiedono una specifica competenza tecnica, che va ben oltre il suo "bagaglio culturale", per quanto possa essere ampio. Dal momento che a nessuno può essere negata giustizia, almeno in un paese come l'Italia, e ricordando che il giudice può acquisire i pareri professionali necessari a tal fine, si comprende come sia importante la figura del consulente tecnico d'ufficio (CTU) nell'ambito del processo del lavoro, soprattutto in un momento come quello attuale, caratterizzato da "timide" riforme e vari tentativi di contenimento del contenzioso.

Il Commercialista è un professionista abituato ad esaminare le questioni che gli vengono sottoposte con rigore scientifico e "visione d'insieme"; per questo le sue competenze professionali sono utili nel processo del lavoro, dove l'analisi, valutazione e/o ricostruzione di dati ed elementi spesso complessi, come quelli economici, retributivi o previdenziali, non può essere disgiunta dalla contestualizzazione dei risultati nell'ambito aziendale o settoriale di riferimento.

Il documento dei Colleghi della Commissione Diritto del lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, basandosi sull'esperienza maturata in anni di "onorato servizio", può aiutare a definire delle best practices per lo svolgimento degli incarichi peritali, non solo d'ufficio.



2 PREMESSA

Questo vademecum scaturisce dall'esperienza fatta "sul campo" da magistrati, avvocati e commercialisti che si occupano abitualmente di *lavoro e previdenza* e che condividono, nei differenti ruoli professionali, la necessità di garantire la corretta ed imparziale valutazione di ogni questione controversa che richiede l'intervento del giudice del lavoro. Lo scopo è quello di contribuire, nei limiti delle nostre capacità, alla definizione di *best practice* in materia di svolgimento delle operazioni peritali e di redazione della consulenza tecnica d'ufficio o di parte, nell'ambito del processo del lavoro.

Nello svolgimento del lavoro ci siamo basati, prevalentemente, sull'esperienza maturata presso il Tribunale civile di Roma e la Corte d'Appello di Roma e, per renderlo "fruibile" lo abbiamo articolato in punti essenziali, nella speranza di renderne semplice la lettura ed agevole la consultazione. Ove possibile, sono stati inseriti degli esempi di istanze, comunicazioni, verbali.

Senza la pretesa di avere esaurito tutte le problematiche e le delicate questioni endoprocessuali della consulenza tecnica, questo Vademecum, nelle nostre intenzioni, vuole essere una *guida operativa* per gli addetti ai lavori, aperta al miglioramenti che, nelle successive edizioni, arriveranno proprio dagli utilizzatori, tenendo sempre bene in mente che nel processo del lavoro il giudice è comunque "*peritus peritorum*" e, in quanto tale, non è vincolato al risultato della perizia ai fini del giudizio, potendo addirittura disattendere la stessa, quando non condivide le conclusioni cui è giunto il CTU.

Le evidenze di seguito riportate sono tratte anche dalle risultanze dell'Osservatorio per la Giustizia civile - Sezione lavoro e previdenza.

Ricordiamo, infine, che a seguito dell'emanazione del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, che ha fissato le regole tecniche per l'adozione della telematica nell'ambito processuale, il consulente tecnico deve osservare le nuove modalità di funzionamento del PCT (processo civile telematico), compatibilmente con i tempi di adeguamento dell'hardware e delle procedure in tutte le sedi giudiziarie interessate. Di conseguenza, il CTU è tenuto a dotarsi ed utilizzare strumenti telematici e informatici che gli permettano di rapportarsi con gli uffici giudiziari seguendo le nuove modalità di lavoro, compresa la conservazione digitale dei suoi elaborati, e, nella stesura di questo documento, la menzione di cancelleria è da considerarsi riferita sia a quella "fisica" presso il Tribunale e/o la Corte d'Appello, sia a quella "virtuale", che alle varie scadenze diverrà operativa.



3 COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA QUANDO VIENE NOMINATO CTU

1. Deve presentarsi all'udienza nell'ora e nel giorno fissati. A tal fine, ricordiamo che la mancata presentazione può comportare le sanzioni di cui all' art. 20 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..
2. Deve accertarsi di aver compreso il quesito al quale deve rispondere. Nel caso in cui il quesito non sia stato formulato chiaramente o, caso piuttosto raro, il quesito stesso manchi, deve segnalarlo al giudice e chiedere che sia chiarito/precisato ovvero formulato; diversamente è tenuto a produrre un'apposita istanza per l'integrazione o il chiarimento del quesito (**ESEMPIO 1**). In pratica, la presentazione di istanze successive (**ESEMPIO 2**) non è frequentissima, in quanto il professionista è quasi sempre in grado di rilevare i "vizi" del quesito fin dalla prima lettura, anche quando non si tratti di errori eclatanti, come la nomina di un Commercialista per una CTU medica, e di rappresentarli al giudice, prima dell'udienza di giuramento.
3. Deve accettare l'incarico nei modi stabiliti dall'art. 63 c.p.c., tenendo presente che ha la facoltà di rifiutare soltanto nell'ipotesi in cui non sia iscritto all'albo del Tribunale che lo ha nominato.
4. Qualora il professionista si trovi nell'impossibilità di accettare l'incarico di CTU, lo deve comunicare per iscritto alla cancelleria del giudice, nel più breve tempo possibile rispetto all'udienza fissata per il giuramento (**ESEMPIO 3**).
5. Qualora, invece, il professionista sia solo impossibilitato a presentarsi il giorno della convocazione, lo si dovrà segnalare per iscritto come sopra, possibilmente indicando una o più date in cui è sicuro di poterlo fare (scegliendole, preferibilmente, nello stesso giorno delle settimane successive rispetto a quello della convocazione). In questo caso, deve informarsi se la richiesta è stata accolta e, nel caso, per quale giorno sia stato riconvocato (**ESEMPIO 4**).
6. Deve indicare in udienza il giorno, il luogo e l'ora dell'inizio delle operazioni peritali, considerando che è sua facoltà determinarne la data, che di prassi è fissata attorno al 30° giorno successivo a quella del giuramento, e il luogo, che di norma corrisponde al proprio studio professionale. Ricevuta l'Ordinanza di nomina, è opportuno che il CTU si rechi in cancelleria per comunicare il proprio codice fiscale, prendere visione del fascicolo, del quesito e delle generalità delle parti, per verificare la natura dell'incarico e la sussistenza di eventuali cause d'incompatibilità. Queste ultime è opportuno che il CTU le comunichi alla cancelleria del giudice prima possibile (**ESEMPIO 5**) come l'eventuale impossibilità ad accettare l'incarico, in modo da consentire al giudice di procedere alla sua sostituzione. Considerato che la normativa nulla dispone sulla



ampiezza e congruità del predetto termine, si ritiene che lo stesso non debba essere inferiore a giorni 10 (dieci) di calendario. Nel fissare la data di inizio delle operazioni peritali è opportuno considerare la durata di tutta l'evoluzione delle stesse (solitamente 60 gg per l'invio della "bozza", 20 gg per le note delle parti e 10 gg per il deposito definitivo), sicché si deve verificare la data di definitivo deposito anche al fine di rappresentarla al giudice per il rinvio della successiva udienza considerando, anche, un eventuale lasso di tempo utile per proroghe eventualmente necessarie.

Attenzione per il deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU non è contemplata la "sospensione feriale".



4 COSA DEVE O PUO' FARE IL CTU IN UDIENZA

7. Il CTU deve presentarsi nell'orario fissato per l'udienza, segnalando al giudice la propria presenza per effettuare il giuramento, recitando la formula di rito:

“GIURO DI BENE E FEDELMENTE ADEMPIERE ALL’INCARICO AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE AL GIUDICE/ALLA CORTE LA VERITA’”

“GIURO”

NB (è opportuno conoscere la formula a memoria e, dove richiesto, recitarla in piedi).

Il CTU ha l'obbligo di essere presente all'udienza fissata per il giuramento. Eventuali impedimenti, se noti o prevedibili, come detto, debbono essere comunicati con congruo anticipo alla cancelleria del giudice, in modo da poter consentire l'adozione di opportuni provvedimenti, come il differimento dell'udienza, nel caso di imprevisti che si verificano nell'imminenza dell'udienza, essi debbono comunque essere portati a conoscenza del giudice e debitamente documentati, rappresentando la situazione di impedimento venutasi a creare, anche mediante l'intervento in aula di un collaboratore di studio o collega (per esempio nel caso di un lieve incidente stradale). Ripetute assenze, con conseguenti rinvii per il giuramento, sono valutate ai fini della sostituzione del CTU e, di norma, segnalate ai titolari dell'azione disciplinare.

8. Il CTU deve esaminare il fascicolo insieme agli avvocati delle parti, se non lo ha fatto all'atto del conferimento dell'incarico. Il giudice assegna un termine entro il quale il CTU deve trasmettere alle parti (avvocati e, se nominati, CTP) la propria relazione di consulenza tecnica d'ufficio. Altresì il giudice fissa, per le parti, il termine entro il quale, a decorrere dalla ricezione dell'elaborato peritale, possano inviare delle note al CTU. La relazione definitiva deve essere depositata dal CTU, con delle brevi valutazioni sulle eventuali note ricevute, entro il termine stabilito dallo stesso giudice, il quale può anche disporre, su richiesta dell'interessato, il pagamento di un acconto sulle competenze del CTU; pagamento che, spesso, viene posto provvisoriamente a carico della parte che ha richiesto la consulenza o dell'attore, nel caso in cui la CTU sia disposta d'ufficio; sovente accade che il pagamento sia disposto solidalmente a carico delle parti.

9. Il CTU deve fissare le date per le operazioni peritali da riportare a verbale, nei termini indicati al precedente punto 5.

10. Il CTU può comunicare agli avvocati delle parti ed inserire a verbale, i propri recapiti professionali, cioè almeno un numero di telefono personale dove essere reperibile e l'indirizzo di posta elettronica, nonché sempre e comunque l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),



attraverso i quali comunicare con le parti. Può inoltre: a) comunicare a verbale il proprio codice fiscale (se non rilasciato in precedenza); b) acquisire dalle parti i relativi recapiti (numero di telefono e pec) e farsi rilasciare dalle stesse (dai difensori) quelli dei CTP, se già nominati; c) se c'è la necessità di avere una copia del verbale, chiedere l'autorizzazione al giudice e riportare immediatamente l'originale, comunque entro la fine dell'udienza. d) se c'è la necessità di particolari autorizzazioni (all'uso del mezzo proprio, di un ausiliario, ecc.), farne pronta istanza al giudice, possibilmente già al momento del giuramento; e) provvedere al ritiro dei fascicoli di parte, sottoscrivendo per ricevuta il verbale di udienza, rispondendo della loro custodia.

11. Il CTU deve visionare la documentazione agli atti di causa e quella offerta in udienza, segnalando al giudice, al momento del giuramento, se risulta completa.

12. Il CTU deve sapere che, qualora le parti non abbiano provveduto a nominare consulenti tecnici di propria fiducia nella stessa udienza di conferimento dell'incarico, il giudice deve assegnare alle parti un termine entro il quale le stesse devono provvedere all'esercizio di tale facoltà (art. 201, primo comma, c.p.c.). Pertanto, tale nomina da parte dei legali, deve avvenire mediante deposito in cancelleria ovvero tramite PCT. È inoltre utile sapere che, anche prima del giorno del giuramento, il CTU già nominato è autorizzato a visionare il fascicolo presso la cancelleria del giudice.

13. Il CTU si deve accertare di avere ritirato tutti i fascicoli di ciascuna parte che sono affidati alla sua custodia e responsabilità, che andranno poi riconsegnati in cancelleria insieme all'elaborato peritale.

14. Il CTU deve annotare i termini concessi dal giudice per redigere la prima stesura dell'elaborato peritale, per inoltrarlo alle parti e per depositare la versione finale, dati comunque presenti e rilevabili dalla copia del verbale.

15. Il CTU deve considerare che la propria attività comprende in primo luogo quella di assistenza alle udienze su convocazione del giudice (art. 194 c.p.c.); inoltre deve compiere, da solo e/o insieme al giudice, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini che gli sono state affidate (art. 62 c.p.c.) ed è tenuto a fornire i chiarimenti che il magistrato gli richiede (art. 62 c.p.c.). Per tutti gli accessi disposti dal magistrato presso uffici e/o enti, è preferibile che almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali inerenti la materia (casistica della previdenza, dell'assistenza e della sicurezza sociale), il CTU proceda a richiedere al Direttore degli enti medesimi (Inps, Inail, Enasarco, ecc.), l'accesso documentale eventualmente disposto dal giudice e/o dal collegio e l'indicazione di un responsabile dell'ente che assista e/o partecipi. La comunicazione va inviata, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo desunto dagli archivi dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, oppure, in alternativa, tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) e, ove previsto, tramite accesso telematico ai portali di riferimento



(cassetto “bidirezionale” dell’ente di riferimento ecc.). Nella comunicazione telematica agli enti andrà indicata la data, il luogo e l’ora d’inizio della visita peritale già fissata all’udienza di giuramento. La stampa della comunicazione con la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, deve essere allegata alla relazione di perizia.

NB. *L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), è istituito dall'art. 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD, e costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. L'IPA è realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Le Amministrazioni sono tenute a comunicare e ad aggiornare tempestivamente gli indirizzi e i contenuti dell'Indice secondo le indicazioni fornite da AgID. Esiste un portale dei servizi per il CTU presso alcuni enti di previdenza ed assistenza (operativo principalmente per consulenze tecniche in materia di controversie per invalidità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e assegno di invalidità) e, onde operare per l’acquisizione documentale, si può procedere seguendo il relativo percorso di accreditamento per ogni singolo ente (come meglio si dirà nel seguito).*

16. Il CTU, ove necessario, deve iscriversi al “Portale dei servizi per il CTU” attivo sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it, con accesso dall’area “Servizi Online”, seguendo le indicazioni contenute nella circolare Inps n. 139 del 2012, al fine di:

- inviare la comunicazione di inizio delle operazioni peritali (*di cui al precedente punto 14*);
- inviare la relazione peritale;
- consultare l’agenda pagamenti a beneficio del CTU.

17. Il CTU, oltre a comunicare il proprio codice fiscale alla cancelleria del giudice, al fine di poter ricevere le comunicazioni direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, deve verificare l’iscrizione dello stesso indirizzo al REGINDE cliccando sul seguente link:

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_17.wp



5 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

18. L'inizio delle operazioni peritali, se fissato in udienza, si presume noto a tutte le parti presenti. In ogni caso, è opportuno che il CTU notifichi alle parti assenti ma costituite, la data, l'ora e il luogo fissati per l'inizio delle operazioni. Se il CTU si riserva di fissare l'inizio successivamente, deve darne tempestiva comunicazione alle parti entro un congruo termine, nonché ai CTP se già nominati, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione (es. tramite posta elettronica certificata). Alle operazioni peritali può presenziare il consulente tecnico della parte, che risulta nominato in atti. Il consulente di parte, in ogni caso, non può essere nominato dopo l'inizio delle operazioni stesse. Alle operazioni possono presenziare gli avvocati delle parti, così come le parti stesse. In sede di inizio operazioni peritali il CTU redige regolare verbale, nel quale dà atto della presenza dei soggetti intervenuti (**ESEMPIO 6**). Deve indicarsi a verbale, se preventivamente ed espressamente autorizzati dal giudice, la necessità di acquisizione di documenti, indicando alle parti il termine per la consegna degli stessi.

19. Il CTU, in primo luogo, deve esaminare i fascicoli di parte e di estrarre copia dei verbali di causa, qualora incontri difficoltà o impedimenti (ad es. renitenza delle parti o contrasti su acquisizione di documentazione preventivamente autorizzata) deve darne pronta comunicazione al giudice affinché assuma gli opportuni provvedimenti. Nello stesso modo, il CTU, qualora abbia dubbi sul significato di un quesito, anche sorti nel corso delle operazioni peritali, deve chiedere le opportune delucidazioni al giudice ai sensi dell'art. 92 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.. Il CTU compie le indagini che ritiene opportune anche presso gli uffici competenti, munendosi di preventiva autorizzazione del giudice se si tratta di uffici pubblici, sempre che non sia stata già conferita all'atto della nomina. Per tutte le attività deve redigere un verbale in cui da atto del luogo, giorno ed ora di tali attività, delle persone presenti, dell'identificazione delle altre parti presenti (ove e se all'uopo autorizzate dal CTU), della documentazione oggetto di consulenza tecnica da visionare in contraddittorio tra le parti, delle circostanze ritenute importanti che si sono verificate nel corso delle operazioni. L'esecuzione dell'incarico è personale e non può essere delegata a terzi. Il consulente può sempre avvalersi nel corso delle operazioni peritali di collaboratori per l'espletamento di operazioni materiali, accessorie e strumentali ma assumendone la responsabilità verso le parti e verso il giudice. Anche se il CTU è coadiuvato, deve tenere presente che l'obbligo di diligenza e perizia nell'espletamento del proprio incarico è presidiato non solo sotto il profilo della responsabilità disciplinare e civile, ma addirittura da una disposizione penale che incrimina la condotta del consulente d'ufficio che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, comminando la sanzione dell'arresto fino a un anno



o dell'ammenda fino a € 10.329,00 salvo l'obbligo del risarcimento del danno (art. 64 c.p.c.). In ogni caso anche per le indagini svolte dall'ausiliario e/o collaboratore del CTU deve essere garantito il rispetto del principio del contraddittorio. Il CTU, qualora necessiti di supporto da parte di altro esperto, deve tassativamente farsi autorizzare dal giudice per usufruire di tale ausilio.

20. Il CTU deve valutare, nel corso delle operazioni peritali, la documentazione ritualmente depositata dalle parti, ossia nel rispetto del codice di rito (artt. 163 n. 5 e 166 c.p.c., nonché artt. 74 e 87 disp. att.). Considerato che nessuna norma prevede l'acquisizione di documenti da parte del CTU, né, quindi, è possibile l'ingresso di altri atti nel processo tramite l'acquisizione consulenziale, è opportuno dare atto, nel verbale, nel caso vengano acquisiti documenti da parte del CTU (brevi/manu o via pec), di considerare gli stessi solo nei limiti delle possibili attestazioni che dagli stessi provengono, ma che non è possibile dare altro valore alla documentazione prodotta nel corso delle operazioni peritali. Quanto sopra si rileva dal tenore di due norme speciali - l'art. 198 c.p.c. (che peraltro prevede solo la possibilità di esame, da parte del CTU dei documenti non prodotti) e l'art. 77 del R.D. n. 1127/1939, che prevede espressamente l'acquisizione di documenti non prodotti, per effetto delle quali sarebbe esclusa la possibilità del CTU di acquisire e valutare documenti non prodotti in giudizio, al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla normativa. In quest'ottica il CTU deve considerare anche le sentenze della Corte di Cassazione che, pur se nel vigore del codice ante riforma, hanno più volte affermato la nullità relativa della CTU basata su documenti non prodotti ritualmente, specificando l'impossibilità del giudice di rilevare d'ufficio la nullità medesima (v. Cass. n. 8659/99). Quindi l'acquisizione dei documenti da parte del CTU può avvenire solo nel rispetto delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 184 c.p.c. I documenti prodotti al di fuori dei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., pertanto, sono inutilizzabili dal giudice, ed ovviamente dal CTU. Quest'ultimo, quindi, non deve sollecitare alle parti il deposito di documenti in loro possesso anche se rilevanti ai fini della risposta al quesito. Le uniche eccezioni sono costituite dai casi espressamente autorizzati dal giudice.

21. Se le operazioni peritali dovranno proseguire in altra data, questa deve fissarsi a verbale in modo che tutti i presenti ne siano avvertiti. Non sono necessarie altre comunicazioni alle parti presenti; per i non presenti, in ogni caso, si procede alla formale comunicazione (anche a mezzo pec). In tutti i casi in cui il CTU, per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, i legittimi destinatari sono i legali delle parti costituite (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). La perizia è quindi nulla se l'avviso di differimento o rinvio delle operazioni è inviato soltanto alla parte personalmente, ovvero al consulente di parte.

22. Il CTU, sempre se autorizzato, può chiedere agli enti di effettuare ulteriori accessi finalizzati agli accertamenti, purché attinenti allo sviluppo del prosieguo delle operazioni peritali. In tal caso provvede a formalizzare apposita domanda agli enti interessati con la quale si invitano, peraltro, le strutture preposte a consegnare i documenti necessari.



23. Alla visita peritale può presenziare il consulente tecnico della parte che risulta nominato in atti (nomina rituale risultante dal fascicolo di causa). Il CTU può non ammettere alle operazioni peritali il consulente tecnico della parte la cui nomina non risulti depositata e/o che si presenti alla visita peritale munito solamente di "lettera di incarico" rilasciata dall'avvocato della parte. Il consulente di parte, in ogni caso, non può mai essere nominato dopo l'inizio delle operazioni.

24. Possono presenziare alle operazioni gli avvocati delle parti o loro sostituti (purché avvocati) muniti di delega. La Commissione consultiva del CNF, a seguito del quesito posto da alcuni Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ha espresso il proprio parere in ordine all'interpretazione dell'art. 14 della legge n. 247/2012, concernente le sostituzioni e collaborazioni professionali. In particolare, sono stati forniti chiarimenti sulla previsione del comma 2 del citato articolo: "Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale [...]". Valorizzando il dato letterale della norma, la medesima Commissione ha ritenuto che l'avvocato possa farsi sostituire in udienza conferendo incarico orale ad un collega avvocato, senza alcun onere probatorio né del conferente né del delegato, ferma restando la sua eventuale responsabilità professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false (art. 483 c.p.). Atteso che le operazioni peritali si svolgono fuori udienza, si ritiene utile che il CTU acquisisca sempre e comunque una delega scritta che autorizzi la sostituzione, da allegare agli atti delle operazioni peritali anche se sono *atti endo-processuali*.

NB *Laddove la parte onerata non provveda al pagamento dell'acconto, il CTU è comunque obbligato a svolgere il compito affidatogli.*



6 COSA FARE SE LE PARTI NON SI PRESENTANO ALLE OPERAZIONI PERITALI

25. Può verificarsi che all'inizio delle operazioni non intervenga nessuna delle parti di causa; anche in questo caso il CTU redige regolare verbale. Se l'assenza è ingiustificata, il CTU nel redigere il verbale dà atto di tale circostanza che, in ogni caso, non inficia il corretto svolgimento delle operazioni stesse **(ESEMPIO 7)**.

26. Se entro la data della suddetta convocazione viene, di contro, giustificata l'assenza delle parti o di una delle parti per un impedimento temporaneo e non assoluto, il CTU redige il verbale in cui dà atto di tale circostanza e nel quale indica, se necessario, la nuova data, ora e luogo, di svolgimento delle operazioni peritali, che vale come riconvocazione per tutte le parti presenti ma non per quelle non presenti. Il differimento della visita peritale non comporta, comunque, lo spostamento dei termini assegnati dal giudice. Il CTU può differire la data d'inizio delle operazioni peritali, ovvero rinviarne la prosecuzione soltanto dinanzi ad impedimenti delle parti, dei legali delle stesse o dei consulenti di parte che siano documentati, obiettivi (ad es., malattia, concomitante svolgimento di impegni lavorativi precedentemente assunti e non differibili) e non dilatori. Il mero disaccordo della parte, dell'avvocato, o del consulente di parte sulla data di inizio o di prosecuzione delle operazioni peritali non costituisce di per sé giusta causa di differimento o rinvio.

27. Se viene negato l'accesso presso le sedi degli enti di previdenza ed assistenza, finalizzato all'acquisizione documentale disposta dal giudice o dal collegio per le operazioni peritali, il CTU avanza istanza (al giudice o al collegio) evidenziando il diniego al fine dei più opportuni provvedimenti del caso.

28. Nel caso in cui il CTU richieda al giudice un'autorizzazione, deve avere cura di informarsi tempestivamente sull'esito e sul provvedimento emesso.

29. Nel caso in cui il CTU ritenga di svolgere più incontri con le parti nell'ambito delle operazioni peritali, dovrà redigere ad ogni riunione regolare verbale **(ESEMPIO 8)**.

30. Nell'ambito delle indagini peritali, il CTU può esperire il tentativo di conciliazione tra le parti. Tale tentativo dovrebbe essere logicamente supportato da entità economiche da proporre alle parti per l'accordo. E' quindi ovvio che tale proposta può essere rappresentata nel caso in cui ci siano valori già conosciuti, anche se divergenti. Ad esempio nel caso di presenza in atti di conteggi delle parti, che differiscano per l'entità, la base di proposta potrà essere la media ponderata delle due valutazioni.



7 COSA DEVE CONTENERE L'ELABORATO PERITALE

31. Una sintetica ricostruzione di tutte le attività svolte, sia in udienza che fuori udienza; il tutto tenendo in considerazione che c'è una sequenza temporale da rispettare come risulta dal breve elenco che segue:

- a) registrazione delle presenze;
- b) dichiarazione di accettazione d'incarico del consulente prescelto;
- c) giuramento del consulente
- d) dichiarazione delle generalità del CTU e domicilio;
- e) formulazione del quesito;
- f) dichiarazione di inizio delle operazioni peritali o rinvio;
- g) autorizzazione accesso ai pubblici uffici (eventuale);
- h) autorizzazione a rimborsi di viaggio (eventuale);
- i) autorizzazione accesso ai luoghi (eventuale);
- j) autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari (eventuale);
- k) nomina dei consulenti tecnici di parte o rinvio;
- l) termine di invio della relazione alle parti;
- m) termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU;
- n) termine di deposito della relazione;
- o) termine di rinvio del procedimento;
- p) disposizione del fondo spese.
- q) consegna al CTU dei fascicoli di parte.
- r) sottoscrizione del verbale da parte del CTU.

32. Una chiara risposta a ciascuno dei quesiti formulati dal giudice, contenuti nell'ordinanza di nomina o nel verbale di giuramento.

33. Una evidenza di avere risposto al quesito nel termine stabilito per il deposito della relazione del CTU, che è ordinatorio.



NB. *Il termine stabilito per il deposito della relazione del CTU è ordinatorio e non perentorio, ed è inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullità (Cass. Sez. I, 23 Febbraio 1979, n. 1207).*

Le indagini peritali costituiscono un *sub procedimento* incidentale della causa principale (come tale soggetto a tutti i principi del processo civile, ivi compreso quello, costituzionalmente rilevante, ex art. 111 della costituzione, della ragionevole durata del processo), il CTU deve rispettare i termini fissati dal giudice per l'invio della bozza dell'elaborato peritale alle parti (da documentare in maniera certa, es. con PEC) e per il deposito della relazione finale. Per quest'ultima è opportuno ricordare che, quel che rileva ai fini della valutazione della tempestività del deposito, è il termine a tal fine fissato dal giudice, e non la data dell'udienza successiva a quella in cui fu conferito l'incarico. Ne consegue che se il CTU deposita la relazione peritale dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dal giudice, egli deve comunque essere considerato in mora, con tutte le conseguenze del caso (riduzione del compenso ed eventuali responsabilità disciplinari e penali). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il CTU deve evidenziare se e qualora si rendesse necessaria una proroga del termine. I termini concessi dal giudice sono, come detto, termini ordinatori. Gli stessi quindi, possono essere prorogati, ma soltanto prima della scadenza. Pertanto, se il CTU non riesce a rispettare i termini per l'invio della bozza alle parti o per il deposito della relazione finale, ha l'obbligo di presentare in cancelleria un'istanza di proroga, prima che il suddetto termine sia scaduto (**ESEMPIO 9**). Il CTU, in questo caso, deve allegare e, se necessario, dimostrare le cause che gli hanno impedito di rispettare il termine. In assenza di un giustificato motivo, nessuna proroga può essere concessa. E' consentita anche una seconda proroga, ma in questo caso occorre la sussistenza di motivi "particolarmente gravi" (art. 154 c.p.c.) (**ESEMPIO 10**). Qualora il CTU non riesca a rispettare il termine per l'invio della bozza di relazione alle parti, deve chiedere al giudice, nell'istanza di proroga, la fissazione del triplice termine stabilito dal novellato art. 195 c.p.c. e non stabilire arbitrariamente tali termini. Una volta ottenuta la proroga, il CTU ha l'onere di comunicare alle parti i nuovi termini fissati dal giudice e l'eventuale differimento della data d'udienza.

34. A nostro avviso vanno evitate, perché appesantiscono inutilmente l'elaborato, le descrizioni di fatti e/o circostanze non direttamente attinenti alla problematica trattata, nonché trasfusioni di passi tratti da sentenze e/o massime tratte dalla giurisprudenza di merito e/o di legittimità.

35. Il CTU deve tassativamente astenersi dall'affermare l'esistenza o inesistenza di diritti a prestazioni economico patrimoniali, non patrimoniali, previdenziali o assistenziali: sono valutazioni che esulano dall'incarico e possono ingenerare equivoci ed incertezze; deve evitare di dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della risposta al quesito, ovvero pacifiche tra le parti, oppure non pertinenti rispetto alla materia del contendere; deve, inoltre, prendere debita posizione in merito alle osservazioni del/dei CTP allegandole alla perizia ed indicando le ragioni per le quali ha ritenuto



di non condividerle; deve evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in relazione ai fatti di causa; deve evitare, infine, apprezzamenti personali sull'operato dei difensori e del/dei CTP.

36. Il CTU deve dare atto in perizia della comunicazione di tutte le attività peritali e, in particolare, di: date, ore e luoghi dello svolgimento delle operazioni, soggetti presenti, eventuale autorizzazione ricevuta per l'accesso ai luoghi, attività compiute, risultanze delle stesse, documenti acquisiti e/o consegnati dalle parti, osservazioni e istanze delle parti, fissazione del proseguimento delle operazioni. E' un compito estremamente delicato per il professionista poiché racchiude responsabilità che possono portare a violare il principio del contraddittorio ed il diritto alla difesa e quindi, in conseguenza estrema, provocare l'annullamento della consulenza. Specifica attenzione è da porre alla comunicazione della data, luogo ed ora dell'inizio delle operazioni peritali in quanto, in caso di omissioni, verrebbe ad essere violato il diritto alla difesa per carenza del contraddittorio. Anche se il codice non regola la comunicazione per le operazioni successive, esistono situazioni particolari che richiedono la massima attenzione dell'ausiliario di cui è bene dare informativa nell'elaborato finale.

37. Il CTU deve dare evidenza delle operazioni peritali, ovvero di tutte le attività con le quali il consulente ha svolto gli accertamenti e le iniziative fondamentali per la risposta ai quesiti posti dal magistrato. In funzione della natura e tipologia dell'incarico, le attività si suddividono in: operazioni presso lo studio del consulente, nelle quali solitamente si operano studi, deduzioni e valutazioni con la presenza delle parti o dei loro rappresentanti (consulenti tecnici), e attività presso i luoghi di causa, uffici e pubbliche amministrazioni. Queste ultime sono quelle dirette ad acquisire tutti gli elementi di conoscenza e d'indagine indispensabili per il compimento dell'incarico. Occorre che tale evidenza riporti anche le diverse incombenze legate all'inizio delle attività, all'accesso ai luoghi, alle ulteriori attività del CTU e alle operazioni con i consulenti tecnici di parte. Devono poi essere trattati gli aspetti salienti riguardanti i documenti acquisiti dal consulente e quelli prodotti dalle parti, il processo verbale delle operazioni (o di sopralluogo) e del tentativo di conciliazione (ove fosse stato disposto).

38. Il CTU deve verificare che la relazione elenchi, in calce alla stessa, gli allegati, evidenziando la numerazione ed il dettaglio. Si possono allegare alla relazione le copie della documentazione in atti a cui si fa chiaramente riferimento per l'elaborazione della perizia, mentre i verbali delle operazioni peritali dovranno essere sempre allegati in copia. In merito alle modalità di trasmissione della redigenda relazione, è opportuno procedere alla produzione della copia d'invio della stessa documentazione tramite pec ai legali ed ai consulenti di parte, per dare evidenza di come sia decorso il termine per le eventuali osservazioni, che dovevano anch'esse pervenire via PEC al CTU nel termine assegnato dal giudice.



8 COSA DEVE SEMPRE OTTEMPERARE IL CTU NEL SUO ELABORATO PERITALE

39. Trattandosi di un fascicolo autonomo nell'ambito degli atti di causa, la Relazione peritale deve essere necessariamente fascicolata e chiaramente identificabile (**ESEMPIO 11**); ogni relazione di consulenza va idealmente divisa in quattro parti:

(a) una parte epigrafica, nella quale il CTU avrà cura di indicare gli estremi della causa, del giudice, delle parti, e riassumere le operazioni compiute, indicando quali parti siano state presenti;

(b) una parte descrittiva, nella quale il CTU illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti;

(c) una parte valutativa, nella quale il CTU risponde ai quesiti motivando adeguatamente le proprie scelte;

(d) una parte riassuntiva, nella quale il CTU espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito postogli. La relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed intellegibile. Ove possa aiutare l'esposizione dei fatti o della valutazione, è raccomandato l'impiego di grafici, illustrazioni, tabelle, ovvero qualsiasi accorgimento grafico in grado di meglio illustrarne il contenuto. Gli allegati a supporto rappresentano diverse tipologie di relazioni, inerenti argomenti oggetto di possibile consulenza per la determinazione di differenze retributive (**ESEMPIO 12 - 13**).

Altri quesiti possono essere posti dal giudice nell'ambito dell'accertamento contributivo (**ESEMPIO 14 - 15**) o di quantificazione pensionistica (**ESEMPIO 16**) o di indennizzi particolari (**ESEMPIO 17**). Al CTU può essere richiesto di analizzare i documenti di causa per individuare l'avvenuta corresponsione di compensi spettanti ma non immediatamente identificabili (**ESEMPIO 18**). Le controversie in materia di rapporti di agenzia che riguardano agenti persone fisiche o società di persone, sono di competenza della Sezione lavoro e sempre più spesso necessitano dell'ausilio di un CTU per la determinazione delle indennità rivendicate (**ESEMPIO 19**). Situazione particolare è quella che deve affrontare il consulente in caso di accertamento tecnico preventivo, infatti in tale situazione, si è chiamati ad accertare la sussistenza dei requisiti di fattibilità di un accertamento peritale mediante l'individuazione degli elementi utili allo scopo (**ESEMPIO 20**).

I requisiti e contenuti minimi della CTU è opportuno che siano suddivisi in paragrafi e/o capitoli. Nel dettaglio:

INSERIMENTO DEL/DEI QUESITO/I

Dando evidenza di avere esaminato la documentazione ponendo particolare attenzione ai quesiti posti in sede di conferimento dell'incarico;

RISULTANZE DEGLI ATTI



Dai fascicoli di parte si deve evincere, infatti, che sono inserite tutte le risultanze sulla base del materiale probatorio acquisito processualmente e che poi vengono utilizzate per la valutazione dei profili tecnici sulle questioni sottoposte all'esame peritale del CTU;

SVOLGIMENTO DEL LAVORO

Illustrazione della modalità con cui il CTU ha impostato il lavoro;

METODOLOGIA DEI CALCOLI

Illustrazione, in modo dettagliato, di come sono stati effettuati i conteggi aiutandosi con schemi di calcolo e dettagli di tabelle con relativi allegati;

RIEPILOGO DEI CONTEGGI EFFETTUATI

Per ulteriore chiarezza si espone il riepilogo dei conteggi effettuati derivanti dai calcoli;

CONCLUSIONI

Ritenendo di aver assolto l'incarico ricevuto, ringraziare per la fiducia accordata, manifestando la disponibilità per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

40. Una volta completato nei termini assegnati dal giudice, l'elaborato va inviato agli indirizzi PEC delle parti, indicati negli atti o acquisiti dal CTU;

41. Qualora non si ricevano osservazioni dalle parti entro i termini stabiliti dal giudice, il CTU ne fa menzione nell'elaborato peritale che deposita in cancelleria (PCT) corredato da tutte le comunicazioni effettuate, dal verbale delle operazioni peritali, dalla documentazione eventualmente acquisita nel corso delle stesse. La trasmissione alle parti, entro i termini, della cosiddetta "bozza" dell'operato peritale, comporta spesso delle note di valutazione formulate dalle parti stesse, che possono essere di accoglimento dell'operato svolto o di "contestazione" dello stesso. È opportuno ricordare che le osservazioni formulate dai difensori costituiscono legittimo e doveroso momento del contraddittorio processuale, non già arbitraria iniziativa, e ad esse va fornita ogni delucidazione e chiarimento. In ogni caso la relazione finale deve essere accompagnata da brevi risposte in valutazione delle stesse (**ESEMPIO 21**). Quindi se, nei termini stabiliti, riceve osservazioni o richieste di chiarimenti da una o più parti, il CTU provvede a depositare in cancelleria (PCT) quanto al punto precedente, nonché le osservazioni ricevute dalle parti ed una esauriente e completa risposta alle osservazioni stesse.

42. Il giudice può, analizzando tutti i dati emersi dalla perizia tecnica, ritenere utile convocare il CTU per avere chiarimenti in merito all'operato stesso; in tal caso, lo convoca formalmente, indicando, se lo ritiene opportuno, nell'ordinanza quali siano gli elementi da chiarire. I chiarimenti possono essere forniti anche verbalmente, ma solitamente la forma scritta è quella "gradita" dal giudice (**ESEMPIO 22**). Per i chiarimenti in forma scritta il CTU può richiedere termine per il deposito, o se già in grado di fornirli, può depositare in sede d'udienza apposita relazione.

43. Ulteriore situazione in cui può trovarsi il CTU è quella in cui venga chiamato ad integrare l'operato peritale. Il giudice in sede processuale, nelle fasi successive al deposito della CTU,



ritenendo utili ulteriori indagini e/o accertamenti, convoca nuovamente il consulente, ponendogli un ulteriore quesito. L'integrazione di perizia comporta l'adozione di tutto l'iter già seguito per la realizzazione della consulenza "principale", partendo quindi dalla nuova assegnazione dei termini fino al deposito finale da eseguirsi nei modi già precedentemente analizzati (**ESEMPIO 23**).

44. Il CTU nel proprio elaborato deve avere cura di:

- non compiere valutazioni di tipo giuridico, per esempio in ordine alla proprietà, alla colpa, all'inadempimento;
- non accertare l'esistenza di norme;
- non interpretare e valutare prove documentali, in quanto giudizio riservato esclusivamente al giudice.

Al fine di evitare ogni erronea azione, è sempre utile interloquire con il giudice, anche mediante apposita istanza di autorizzazione (**ESEMPIO 24**).



9 FASI SUCCESSIVE ALLA REDAZIONE ED AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINALE

45. La relazione deve essere trasmessa alla cancelleria, tramite PCT, nel termine assegnato nel verbale di conferimento dell'incarico (art. 195, terzo comma, c.p.c.); in caso di mancato deposito nel predetto termine ordinatorio, può essere fatta valere la nullità relativa della consulenza. Il CTU può chiedere la proroga del deposito dell'elaborato peritale. La proroga va chiesta, per iscritto, prima della scadenza del termine assegnato e deve essere motivata, sostanzialmente con la metodologia già contemplata in precedenza. La relazione definitiva va depositata in cancelleria (PCT) in formato informatico (**NB è utile tenere a disposizione una copia di cortesia cartacea per il giudice**).

46. Per ottenere la liquidazione dei compensi il CTU deve depositare, insieme alla relazione peritale, l'istanza di liquidazione (**ESEMPIO 25**) redatta secondo i criteri dettati dal d.lgs. 115/02 e dal d.m. 30.5.2002, all'articolo 10 (**ESEMPIO 26**). In caso di consulenze particolarmente articolate, che possano essere considerate eccezionali, può essere richiesto fino al doppio del compenso. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319/1980, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (Cass. Sez. I, 8 ottobre 1997 n. 9761). Analogamente, per ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, il CTU ha l'obbligo di documentare i relativi esborsi, allegando la documentazione stessa alla richiesta di liquidazione. Non saranno rimborsate le spese eccessive ed inutili. Le spese per l'ausiliario saranno rimborsate ove l'ausilio sia stato autorizzato e sia debitamente documentata la spesa sostenuta secondo le stesse tabelle applicabili al CTU.

47. La liquidazione finale, stabilita con separato decreto del giudice, indica a carico di quale delle parti è posto il pagamento della CTU (**ESEMPIO 27**); se non viene pagato il CTU, comunque, può chiedere all'altra parte il proprio compenso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008). Sempre in tema di liquidazione, il rispetto dei termini stabiliti, assume riflessi sostanziali; infatti in caso di ritardi il giudice, in sede di decreto di liquidazione, può ridurre i compensi spettanti. La riduzione viene operata dal magistrato nel caso che il consulente abbia ritardato il deposito della relazione, senza motivazione e giustificazione e senza quindi aver richiesto ed ottenuto la proroga per il differimento autorizzato del termine. La riduzione è pari al 25% per gli onorari fissi. Appare quindi essenziale, nella ipotesi di motivata impossibilità per il consulente di depositare l'elaborato



peritale nei termini originariamente disposti dal Magistrato, presentare l'istanza di proroga per il deposito della relazione.

In tema di liquidazione dei compensi ai periti ed ai consulenti tecnici, la norma di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1980, n. 319 va interpretata nel senso che l'accertamento, se il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia conseguente a «fatti sopravvenuti e non imputabili», deve essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso; all'esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre, in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tenere conto della vacanza per il periodo successivo alla scadenza, ridurre gli onorari di un quarto ed applicare le sanzioni previste dai codici (Cass. Sez. I, 2 novembre 1995, n. 11403).

48. Con l'istituzione del P.C.T. (processo civile telematico), il consulente opera il deposito telematico degli atti, delle istanze e delle comunicazioni (obbligatorio dal 30.06.2014 alla Sezione lavoro e dal 30.06.2015 alla Corte d'Appello). Interrogando il numero di R.G. del fascicolo d'ufficio, potrà conoscere il momento in cui risulta definita la causa e liquidata la CTU collegandosi al sito http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp, ed effettuando la ricerca sugli eventi del fascicolo.



10 CONSEQUENZE DI POSSIBILI COMPORAMENTI ERRONEI DEL CTU

49. Le cause di nullità formale della CTU

Sono cause di nullità formale quelle che attengono alla veste esteriore dell'atto. Al fine di non incorrere in una simile ipotesi, il CTU deve avere cura di:

- redigere la relazione in lingua italiana;
- sottoscriverla;
- controllare che la copia da lui sottoscritta e quella da lui estesa coincidano.

50. Le cause di nullità sostanziale della CTU

Le cause di nullità sostanziale si concretizzano essenzialmente nella violazione del principio del contraddittorio. Le più frequenti cause di nullità, in tutto o in parte, della relazione peritale sono rappresentate:

- dall'omesso invio alle parti dell'avviso contenente la data, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali;
- dalla valutazione di documenti non ritualmente prodotti in causa, per ottemperare alle risposte ai quesiti;
- dall'espletamento di indagini e, in generale, di compiti esorbitanti rispetto a quelli richiesti dal giudice con i quesiti, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente.

51. Tutti i CTU devono registrare il proprio indirizzo PEC nel Registro Generale Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia (RegIndE), ai sensi dell'art. 9 del provvedimento del 18/07/2011 e, successivamente, devono operare nel P.C.T. Le modalità più avanti descritte sono valide solo per coloro che sono in possesso di una firma digitale e adottino, quale punto di accesso alla Giustizia, quello in convenzione con "Lextel". Il Registro Generale degli indirizzi elettronici è gestito direttamente dal Ministero della giustizia; nello stesso vengono raccolti tutti i dati identificativi e gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni. Per potersi iscrivere al ReGIndE, il professionista deve essere munito di:

- indirizzo di posta elettronica certificata;
- dispositivo di firma digitale mediante chiavetta usb o smart card.

Con l'emanazione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, si rende obbligatorio il deposito in via telematica degli atti processuali tra cui le consulenze d'ufficio, le richieste di proroga, le richieste di liquidazione. Il deposito in via telematica richiede che i documenti siano preventivamente firmati con firma digitale. Oggigiorno esistono diverse ditte con le quali è possibile sottoscrivere un contratto di firma digitale. A seguito dell'introduzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E.), gestito dal Ministero della giustizia, è possibile per i CTU effettuare la libera consultazione dei registri di cancelleria e dei fascicoli di causa, escluso il deposito di atti, collegandosi al portale dei servizi telematici del Ministero (<http://pst.giustizia.it>).



Tale accesso, avendo ad oggetto dati sensibili, è consentito esclusivamente agli Avvocati e ai CTU iscritti nel Re.G.Ind.E., limitatamente ai procedimenti nei quali risultano costituiti o nominati (v. l'art.7 del Provvedimento 16 aprile 2014 del Ministero della Giustizia). Per accedere alla consultazione il consulente tecnico dovrà, oltre ad essere dotato dell'indirizzo PEC e del dispositivo di firma digitale, stipulare un contratto una società abilitata per il servizio di accesso web al PCT.

Per ulteriori informazioni sulla gestione del P.C.T. si rimanda all'apposito capitolo.



11 COSA PREVEDE LA GIURISPRUDENZA E COSA NON PUO' NON SAPERE IL CTU

Massime tratte da altre pubblicazioni giuridiche sul tema:

Compete al giudice l'apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che l'espletamento della consulenza possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe l'onere di offrire gli elementi di valutazione.

Spetta sempre al giudice la decisione in ordine all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, anche quando - anziché la sua normale funzione di fornire al giudice la valutazione relativa ai fatti già acquisiti al processo - la stessa possa eccezionalmente costituire fonte di prova, quale strumento non solo di valutazione, ma anche di accertamento di situazioni che siano di fatto rilevabili esclusivamente mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche (essendo essa specificamente diretta a dimostrare l'accadimento o il non accadimento di un fatto la cui prova non possa essere fornita in altro modo dalla parte). Più in particolare in tal caso compete al giudice l'apprezzamento delle circostanze che consentano eventualmente di escludere che l'espletamento della consulenza possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l'onere di offrire gli elementi di valutazione (*Cass., Sez. III, 1 Aprile 2004*).

La CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate (*Cass., Sez. III, 6 Aprile 2005, n. 7097*).

Il giudice può nominare contemporaneamente nel medesimo procedimento più consulenti.

Qualora le indagini presentino notevole complessità ovvero richiedano distinte conoscenze di differenti discipline, il giudice può affidare la consulenza a più esperti (*Art. 191 c.p.c.*).

Il consulente può essere deducente e percipiente.

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la



parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella fattispecie, relativa ad una causa di risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice una CTU per accertare quale fosse l'ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interrimento). (Cass., Sez. III 13 Marzo 2009, n. 6155).

Il CTU anche se percipiente non può sostituire l'onere della prova a carico della parte.

Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno per mancato rilascio di certificato di agibilità necessario allo svolgimento di attività alberghiera, in quanto sfornita di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente subito, avendo già rigettato, in corso di giudizio, l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio proposta ai fini della quantificazione del danno medesimo). (Cass., Sez. III 26 Novembre 2007, n. 24620).

Non deve essere comunicata al difensore costituito ma assente la nomina del consulente tecnico d'ufficio avvenuta in udienza.

Le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza, ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c., si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere; in particolare, non deve essere comunicata al procuratore costituito ma assente la nomina del consulente tecnico d'ufficio avvenuta in udienza (Cass., Sez. lav. 1 Marzo 2004, n. 4929).

La terzietà-imparzialità del consulente è analoga a quella del giudice.

La terzietà/imparzialità del CTU comporta che il consulente non debba essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzitutto, con il demandare la nomina del CTU al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta; in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricasazione (Cass., Sez. I, 22 Luglio 2004, n. 13667).

L'anticipazione della opinione non è causa di ricasazione.

L'anticipata manifestazione del parere del consulente, pur costituendo un'irregolarità, non dà luogo a nullità della consulenza, neppure nel caso in cui il consulente concluda in senso difforme dal parere originariamente espresso (Cass. Sez. III, 16 Dicembre 1971 n. 3691).

All'esperto non possono essere posti quesiti aventi ad oggetto questioni giuridiche.

Il compito istituzionale del consulente ha carattere esclusivamente tecnico, sì che ad esso sono estranee la valutazione e la definizione di situazioni e di questioni giuridiche, compiti, questi, che



sono riservati al giudice e che non possono essere delegati al consulente (*Cass., Sez. III, 13 Ottobre 1972, n. 3044*).

L'esperto non può interpretare e valutare prove documentali.

Poiché il consulente tecnico ha il compito di fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche, ma non può estenderla fino all'interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio che è riservato al Giudice, circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti in causa, o la consapevolezza o meno dell'inadempimento di una di esse (*Cass. Sez. III, 22 Luglio 1993, n. 8206*).

Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte è perentorio.

Il decorso del termine ordinatorio, previsto dall'art. 201 c.p.c. per la nomina del consulente tecnico di parte senza la previa presentazione dell'istanza di proroga, ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio e impedisce la concessione di un nuovo ordine per svolgere la medesima attività (*Cass., Sez. I, 25 Luglio 1992, n. 8976*).

L'obbligo della comunicazioni delle operazioni sussiste solo per l'inizio di esse.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art. 194, secondo comma, c.p.c. e art. 90, primo comma, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando sulle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il CTU rinvi le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa. (*Cass., Sez. I 07 Luglio 2008, n. 18598*). L'obbligo di comunicazione previsto, a carico del CTU dall'art. 90 comma primo disp. att. c.p.c., riguarda soltanto la data di inizio delle operazioni peritali e non anche le singole operazioni successive (*Cass. Sez. II, 22 Aprile 1980, n. 2594*).

La comunicazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e dell'ora di inizio delle operazioni.

La comunicazione dell'inizio delle operazioni data dal consulente tecnico d'ufficio mediante dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza, il cui contenuto si presume noto e non va comunicato alle parti, deve contenere l'indicazione non solo del giorno, ma anche degli altri due elementi imposti dall'art. 90 disp. att. c.p.c., e cioè del luogo (città e, occorrendo, via e numero civico) e dell'ora di inizio delle operazioni (*Cass., 18 Febbraio 1986, n. 978*).

Il consulente che abbia comunicato l'inizio delle operazioni non deve dare conferma della stessa data.

Qualora le operazioni abbiano inizio puntualmente nel luogo e nella data già stabiliti al momento dell'accettazione dell'incarico con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza, non vi è alcuna necessità di dare ulteriore comunicazione a conferma dell'inizio delle operazioni alle parti (*Cass. Sez. I, 23 Febbraio 1979, n. 1207*).



Il consulente non deve dare avviso di inizio operazioni qualora le attività si identifichino esclusivamente in accertamenti presso pubblici uffici.

Le attività del CTU meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque, così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche, e, pertanto, possono essere compiute senza darne preavviso alle parti, ed anche dopo la chiusura delle operazioni peritali (Cass. Sez. I, 20 Dicembre 1982 n. 7054).

Il consulente non deve comunicare le prosecuzioni delle operazioni peritali.

Il consulente è tenuto a fornire comunicazione alle parti della data e del luogo fissati per le operazioni peritali, ma non ha l'obbligo di fare comunicazioni in merito alla prosecuzione delle operazioni medesime, essendo onere delle parti seguire lo svolgimento delle fasi successive dell'accertamento peritale (Cass., Sez. II, 10 Ottobre 1989, n. 4054).

Il consulente non deve comunicare le prosecuzioni delle operazioni peritali salvo che rinvii le stesse operazioni a data da destinarsi.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2 c.p.c. e 90, comma 1, disp.att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente d'ufficio rinvii le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza - peraltro relativa, e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva - ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa (Cass., Sez. Lav., 2 Marzo 2004, n. 4271).

Il consulente non deve comunicare le prosecuzioni delle operazioni peritali salvo che anticipi le stesse a data precedente a quella fissata.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti, e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata ed ometta di darne avviso alle parti stesse, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (Cass., Sez. I, 7 Luglio 2008).

Il mancato avviso è causa di nullità relativa della consulenza quando siano violati i diritti alla difesa delle parti.

Il mancato avviso della data d'inizio delle operazioni peritali è causa di nullità della consulenza tecnica solo quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste in grado d'intervenire alle operazioni medesime; trattasi, comunque, di un'ipotesi di nullità relativa, che, ricorrendone le condizioni, va fatta valere necessariamente nella prima udienza o difesa successiva al deposito della consulenza, restando altrimenti sanata (Cass. Sez. II 22 Aprile 1980 n. 2594).



Non è nulla la consulenza il cui comunicato di inizio delle operazioni, pur non prodotto a mezzo di cancellerie abbia consentito alle parti di partecipare alle attività peritali.

L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, così come prescritto - in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza - dall'art. 90 disp. att. cod. proc. civ., non produce la nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicitare in essa le attività convenienti (*Cass., Sez. Lavoro, 5 Aprile 2001 n. 5093*).

La comunicazione delle operazioni peritali va fatta solo per l'inizio e non anche per quelle svolte in esito ai chiarimenti richiesti dal giudice.

Il CTU, con riguardo agli accertamenti che sia autorizzato a compiere da solo (art.194 c.p.c.), è tenuto a dare comunicazione ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti, ai sensi degli artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c., unicamente dell'inizio delle relative operazioni, senza dover ripetere analoga comunicazione per le singole operazioni dirette all'espletamento dell'incarico, e pertanto egli, ove dopo il deposito della relazione peritale gli siano richiesti chiarimenti dal giudice a fronte di rilievi critici del consulente di parte, non deve dare alcuna comunicazione a quest'ultimo per le nuove indagini da compiere all'uopo, che si inseriscono nel contesto di un contraddittorio tecnico già regolarmente istituito (*Cass. Sez. Lavoro, 19 Aprile 1984 n. 2583*).

Il consulente, cui siano stati richiesti chiarimenti, ancorché in forma scritta, relativi all'indagine già espletata, e non implicanti l'acquisizione di ulteriori e nuovi dati o elementi di valutazione, non è tenuto all'obbligo di comunicazione alle parti che l'art. 90 disp. att. c.p.c. esige con riguardo all'inizio delle operazioni, restando altresì priva di rilievo la circostanza che tali chiarimenti, la cui funzione è meramente esplicativa della precedente relazione, siano depositati oltre il termine - ordinario - all'uopo concesso dal giudice. Infatti, i "chiarimenti" costituiscono semplice prosecuzione dell'originario incarico, anzi un completamento dello stesso con funzione, appunto, esplicativa o chiarificatrice (*Tribunale Bari, Sez. III, 8 Febbraio 2008*).

Con riferimento a chiarimenti scritti comunicati dal consulente d'ufficio in risposta alle osservazioni del consulente di parte, è stata esclusa la necessità di comunicazione inizio operazioni CTU, trattandosi di attività svolta sulla base degli accertamenti già compiuti nel contraddittorio delle parti (*Cass., Sez. III, 17 Marzo 2005, n. 5762*).

Una consulenza viziata dal non rispetto del contraddittorio si ripercuote sulla sentenza.

Nel caso in cui il consulente tecnico di ufficio abbia compiuto accertamenti senza dare avviso alle parti, nelle forme e nei modi all'uopo previsti, della possibilità di presenziarvi, la violazione del principio del contraddittorio, che inficia la consulenza, si ripercuote sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo determinante ai fini della decisione (*Cass. Sez. Lavoro, 8 agosto 1989 n. 3647*).

Il consulente deve eseguire gli accertamenti pertinenti al quesito.

Il CTU, essendo vincolato unicamente dalla richiesta del giudice, non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, né ad ampliare l'indagine quando abbia acquisito elementi di giudizio (*Cass. Sez. II 23 Maggio 1981, n. 3401*).



L'esperto può compiere tutti gli accertamenti necessari per rispondere ai quesiti.

Il CTU ha facoltà di accertare, anche senza espressa autorizzazione del giudice, gli elementi di fatto che si presentino intimamente collegati all'assolvimento dell'incarico ad egli affidato, specialmente quando quell'accertamento richieda particolari cognizioni tecniche; ciò non esclude in linea generale il potere/dovere del giudice di valutare l'attendibilità degli elementi accertati e di ammettere eventualmente prove dirette a confermarli o smentirli; ma se egli ritiene positivo ed esauriente il risultato delle indagini e superfluo ogni altro accertamento, l'apprezzamento in proposito espresso non può formare oggetto di censure in sede di legittimità (*Cass. Sez. III 27 Luglio 1973 n. 2196*).

Il CTU è libero di scegliere il metodo scientifico d'indagine che ritiene più opportuno.

L'utilizzazione del metodo di stima comparativa per la valutazione di un bene da parte del consulente tecnico, presuppone l'accertata esistenza e l'acquisita conoscenza di elementi di comparazione; tuttavia l'indicazione specifica degli elementi di riscontro utilizzati, non costituisce condizione indefettibile della completezza e dell'attendibilità dell'elaborazione tecnica compiuta dal consulente, dovendosi peraltro ritenere pienamente legittima la ricerca di dati significativi mediante informazioni dirette, assunte presso operatori del settore, posto che il consulente, nell'assolvimento del suo incarico, è chiamato non solo ad un'attività valutativa, ma anche alla preliminare acquisizione delle fonti del suo convincimento, anche al di là dell'attività istruttoria delle parti, senza che possa ritenersi in tal modo vulnerata l'esigenza di controllo del suo operato, giacché tale esigenza viene soddisfatta sia mediante la possibilità di partecipazione al contraddittorio tecnico, attraverso il consulente di parte, sia, a posteriori, con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme. (*Cass. Sez. I, 9 Febbraio 1999, n. 1100*).

Il consulente non deve esaminare ogni ipotesi prospettata dalle parti ma solo quelle che appaiano suffragate da solidi argomenti scientifici e concreti riscontri in fatto.

In tema di indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi dell'art. 269 cod. civ., non ogni ipotesi prospettata dalle parti deve essere esaminata dal CTU per pervenire al giudizio di certezza o di elevatissima probabilità della paternità, ma solo quelle che appaiano suffragate da solidi argomenti scientifici e concreti riscontri in fatto. (Nella specie, tale non è stata considerata dalla S.C. l'affermazione di un isolato genetico proprio di una comunità comunque integrata nel territorio nazionale da diversi secoli, il quale avrebbe potuto astrattamente influire sull'esito dell'accertamento scientifico ematologico-genetico che era pervenuto a conclusioni di pratica certezza). (*Cass., Sez. I 09 Gennaio 2009, n. 282*).

Nel caso di eccezioni o osservazioni, sui poteri o sui limiti della consulenza tecnica decide il giudice.

Qualora sorgano questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, il Consulente deve informare il giudice. Anche la parte interessata può provvedere con ricorso. Il ricorso non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti assume i provvedimenti opportuni (*Art. 92 disp. att. c.p.c.*).



Il consulente può assumere informazioni da terzi.

Il consulente tecnico nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazione a terzi per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice (*Cass. Sez. II, 10 gennaio 1995 n. 245*).

Il consulente tecnico nell'espletamento del mandato ricevuto, può acquisire ai sensi dell'art. 194 c.p.c. - che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi - circostanze di fatto relative alla controversia e all'oggetto dell'incarico. Tali circostanze di fatto se accompagnate dall'indicazione delle fonti e se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice, ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali (*Cass., Sez. I, 22 Novembre 2007, n. 24323*). Di regola il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; il CTU, nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto che attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni, fa fede fino a querela di falso (*Cass., Sez. III, 10 Agosto 2004, n. 15411*).

Nello svolgimento delle attività il CTU può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, purché si tratti di fatti cosiddetti accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni.

Nello svolgimento delle indagini affidategli, il CTU può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti del giudice e, purché si tratti di fatti cosiddetti accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento anche se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti. Ne consegue che, in un giudizio introdotto contro un istituto previdenziale da un soggetto che si sia visto riconoscere sgravi contributivi, con lo scopo di ottenere il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., sostenendo di avere dovuto sopportare interessi passivi verso istituti di credito per la mancata disponibilità delle somme oggetto dello sgravio riconosciuto, non incorre in violazione dell'art. 112 e dell' art. 194 c.p.c. il giudice di merito che desuma la mancata verifica del maggior danno, per il venir meno dell'esposizione a quegli interessi, dalla circostanza dell'avvenuto accredito di una somma da parte dell'istituto previdenziale, in forza di una sentenza emessa tra le parti in altro giudizio, fatta constatare attraverso l'esame di estratti di conto corrente derivanti da una consulenza tecnica disposta per accertare l'esposizione dell'attore nei confronti delle banche, dovendosi altresì escludere che quanto sopra abbia determinato la rilevazione di un'eccezione in senso stretto, atteso che il pagamento integra una eccezione in senso lato (*Cass., Sez. Lav., 14 Luglio 2004, n. 13015*).



Il consulente può assumere ed attingere notizie non rilevabili dagli atti di causa salvo che con ciò non sostituisca l'onere della prova gravante sulla parte.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, il consulente tecnico può attingere "aliunde" notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Deve, pertanto, escludersi che, così facendo, il consulente tecnico si faccia illegittimamente carico dell'*onus probandi* gravante sulla parte che abbia proposto la domanda (Cass., Sez. III, 20 Febbraio 2007, n. 3936).

È consentito al consulente avvalersi della collaborazione di esperti.

Il CTU, anche in mancanza di una espressa autorizzazione del giudice, può avvalersi della collaborazione di esperti per il compimento di particolari indagini e per l'acquisizione di elementi da vagliare e trasfondere nella propria relazione, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica (Cass. Sez. II, 11 Marzo 1995 n. 2865).

È consentito al consulente avvalersi della collaborazione di esperti anche senza una preventiva autorizzazione del giudice.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte (Cass. Sez. III 15 luglio 2009, n.16741).

Quando il consulente si avvalga dell'opera di un esperto deve comunicare ciò ai consulenti delle parti.

Lo svolgimento dell'incarico da parte di un esperto, del quale il consulente d'ufficio si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti, che devono essere tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni; tali regole sono da considerarsi rispettate, qualora il consulente tecnico di parte, ancorché non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dell'esperto e di esprimere le proprie osservazioni al CTU (Cass. Sez. I, 27 Aprile 1985, n. 2743).

Quando l'incarico è stato affidato per la particolare specializzazione dell'esperto, lo stesso non può delegare altri esperti.

Qualora la scelta del CTU sia strettamente collegata alla particolare specializzazione e qualificazione professionale, deve negarsi al consulente medesimo la facoltà di delegare di propria iniziativa ad altre persone le operazioni peritali ancorché limitatamente ad un determinato settore delle indagini (Cass. Sez. I, 28 Luglio 1989 n. 3527).

Non è necessario che il CTU riporti nella propria relazione tutti i risultati delle indagini.

Il Consulente non è tenuto a riportare nelle conclusioni della relazione i risultati di tutte le indagini, dovendo valutarsi la legittimità e concludenza dell'elaborato nella sua globalità e non essendo, in ogni caso, necessario che nelle conclusioni siano menzionati elementi privi di rilevanza non accertati nel corso delle operazioni peritali (Cass. Sez. Lavoro, 28 Gennaio 1985 n. 453).



Il consulente può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti.

Il consulente può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è fonte di nullità soggetta al regime di cui all'art.157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve essere fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (*Cass. Sez. II, 19 agosto 2002, n. 12231*).

La nomina del consulente di parte deve avvenire in udienza di conferimento d'incarico o con dichiarazione ricevuta dal cancelliere.

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 c.p.c. alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza ed alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (*Art. 201 c.p.c.*)

La partecipazione di consulente di parte nominato irregolarmente può portare alla nullità della consulenza.

La partecipazione alle operazioni peritali di un CTP irregolarmente nominato può comportare la nullità della relazione, soltanto ove abbia determinato una violazione in concreto del diritto alla difesa dell'altra parte (*Cass. Sez. Lavoro, 7 Luglio 2001 n. 9231*).

È compito della parte avere cura di trasmettere all'altra le osservazioni prodotte al CTU.

L'obbligo stabilito dall'art. 90 disp. att. c.p.c. di comunicare alle parti avverse copie degli scritti difensivi presentati al consulente tecnico di ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., incombe non già sul consulente, bensì sulla parte. Qualora tale obbligo non sia stato osservato, il consulente d'ufficio non è tenuto a provvedere affinché la parte avversa a quella che ha fatto pervenire le sue osservazioni sia informata, e abbia modo di replicare, ma deve semplicemente non tenerne conto (*Cass. Sez. III, 16 Dicembre 1971 n. 3691*).

Il consulente non è tenuto a redigere il processo verbale delle operazioni quando queste siano svolte in assenza del giudice.

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il CTU rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere depositata nel termine che il giudice fissa (*Art. 195 c.p.c.*).

Non vi è nullità se il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti se tali osservazioni siano state tenute presenti.

A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, giorno e ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, rendendo la consulenza tecnica affetta da nullità (peraltro relativa, e quindi deducibile solo nella prima udienza o difesa successiva al deposito della



relazione), nessuna nullità deve ritenersi invece comminata dalla legge per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti (*Cass., Sez. II, 14 Febbraio 1994, n. 1459*).

Gli accertamenti tecnici stragiudiziali di parte sono indizi tali da giustificare approfondimenti istruttori.

Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorché contestati dalla controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio, secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice (pur non costituendo necessariamente prova dei fatti allegati) (*Cass., Sez. I, 5 Giugno 1999, n. 5544*).

La perizia giurata di parte non è dotata di efficacia probatoria.

La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la pre-costituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale lo stesso non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale, avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale, allora, il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (*Cass., Sez., II, 19 Maggio 1997, n. 4437*).

Le dichiarazioni del CTP sfavorevoli per la parte da lui assistita sono prive di valore confessorio.

Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201 cod. proc. civ., che ammettano fatti sfavorevoli alla stessa, sono prive di valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata (*Cass. Sez. Lavoro, 26 gennaio 1996, n. 600*).

La consulenza di parte, anche se giurata, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico.

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio; ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto (*Cass., Sez. III, 18 Aprile 2001, n. 5687*).

Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, per cui il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente; né è tenuto, anche a fronte esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti. (*Cass. Sez. Lavoro, 6 maggio 2002, n. 6432*).



La conciliazione.

Il CTU può tentare la conciliazione tra le parti, pur non essendo assolutamente obbligato a farlo. Con specifico riferimento alla consulenza in tema di esame contabile, l'art. 199, primo comma, c.p.c. prevede poi, che, qualora le parti giungano a un accordo, si rediga processo verbale di conciliazione che viene sottoscritto dalle parti e dal consulente, successivamente inserito nel fascicolo d'ufficio. Tale documento ha natura di scrittura privata, ma il giudice gli attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo. Al riguardo la dottrina ha dedotto che si tratta di una sorta di provvedimento di omologazione non impugnabile. L'art. 199 c.p.c., il quale regola la conciliazione delle parti davanti al consulente tecnico d'ufficio, trova applicazione soltanto quando la causa abbia ad oggetto una controversia di natura contabile. Il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. è applicabile in ipotesi di contenzioso vertente sull'accertamento ovvero sulla determinazione di crediti che traggono fonte dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. La funzione conciliativa della consulenza tecnica, anche preventiva, deve dunque costituire potenziale esito del procedimento, in funzione dell'attività peritale in concreto espletata, ma non deve necessariamente preesistere allo svolgimento di detta attività nella comune dichiarata intenzione delle parti, sì che la consulenza tecnica può essere ammessa anche a fronte di un manifestato disinteresse del resistente rispetto ad un eventuale utilizzo di essa a fini di conciliazione della controversia (*Tribunale Lecce 30 gennaio 2015*).

Gli obblighi di protezione dei dati personali per CTU, periti e consulenti tecnici di parte.

Con la delib. n. 46/2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero"*. La disposizione coinvolge pienamente i professionisti incaricati dai giudici nel settore civile, quelli che svolgono il mandato di consulente tecnico e perito per i giudici e pubblici ministeri in quello penale, nonché la numerosa comunità dei consulenti di parte. La decisione è nata dalla necessità di provvedere alla tutela dei rischi connessi al trattamento di dati personali effettuato da consulenti tecnici e periti nell'ambito di procedimenti in sede civile, penale e amministrativa, poiché nell'espletamento dei mandati il consulente e il perito vengono a conoscenza e devono custodire anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie. Diventa pertanto essenziale, per ogni ausiliario giudiziario, porre in essere tutte le cautele e le attenzioni necessarie per non esporsi alle pesanti sanzioni, tenendo conto del particolare e delicato ruolo e delle responsabilità nei confronti della autorità giudiziaria e delle parti ed anche, considerato l'ambito di svolgimento del mandato e la cresciuta conflittualità nel particolare settore, delle possibili ritorsioni messe in essere da queste laddove non "soddisfatte" dei risultati dell'opera del consulente o perito. (*Del. Garante Privacy n. 46 del 26 giugno 2008*).

Il CTU non è tenuto a richiedere il consenso al trattamento dati.

Il CTU non deve chiedere il consenso dell'interessato, neanche per il trattamento dei dati riconoscibili come "sensibili", basandosi sulle seguenti considerazioni: i CTU quali ausiliari dei Giudici Istruttori svolgono il loro incarico in posizione d'indipendenza dalle parti in causa, svolgendo le loro funzioni in piena autonomia. La loro attività è infatti *"strettamente connessa e logicamente integrata con l'attività giurisdizionale in senso proprio"* ed infatti la perizia elaborata dal CTU rientra tra i trattamenti *"effettuati nell'ambito di uffici giudiziari per ragioni di Giustizia"*. I



CTU nell'ambito del loro mandato non devono quindi preoccuparsi di acquisire preventivamente il consenso dell'interessato.

Ciò detto, sarà bene ricordare gli obblighi d'ordine deontologico secondo i quali essi debbono comunque porsi dei limiti nella gestione dei dati di cui vengono in possesso nell'espletamento delle operazioni peritali. Infatti, essi sono sempre:

- tenuti a garantire la maggiore sicurezza del trattamento;
- responsabili civilmente per eventuali danni cagionati per aver esorbitato i limiti descritti;
- responsabili penalmente per l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza;
- soggetti agli accertamenti e controlli da parte dell'Ufficio del Garante.

(art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000 e Del. Garante Privacy n. 46 del 26 giugno 2008).

Conoscenza di Periti e consulenti: il giudice valuta se inficia gli accertamenti.

Rientra nell'ambito della discrezionalità concessa al giudice l'esigenza di valutazione, particolarmente accurata e rigorosa, se la semplice conoscenza e/o collaborazione professionale tra perito e consulente tecnico di parte possa inficiare l'esito degli accertamenti peritali. Ciò considerato che l'articolo 223 c. 3 c.p.p. prevede che il perito possa essere ricusato dalle parti nei limiti previsti dall'articolo 36 c.p.p., a eccezione del caso previsto dal comma 1 lett. h) del medesimo articolo, che prevede la facoltà del giudice di astenersi «se esistono altre gravi ragioni di convenienza». Con questo principio il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Vasto ha rigettato un'istanza di ricusazione presentata nei confronti del perito dallo stesso nominato, presentata dal Pubblico Ministero e dalla Parte civile. In ambito penale il PM e la parte civile si dovevano, senza però fornire adeguato riscontro probatorio alle loro affermazioni, che il perito e il consulente tecnico di parte si conoscessero e, pertanto, il primo non avrebbe dovuto accettare l'incarico in ragione di tale semplice conoscenza professionale, scaturita da presunti precedenti intensi rapporti di collaborazione scientifica e lavorativa.

Col provvedimento di rigetto dell'istanza, il giudice ha chiarito quali siano i limiti oltre i quali l'ausiliario del giudice può essere ricusato e/o abbia l'obbligo di astenersi in ragione di eventuali rapporti precedentemente intrattenuti con una delle parti processuali e/o con l'indagato e/o imputato, nell'ambito dei normali rapporti professionali e scientifici che i professionisti intrattengono durante la loro carriera professionale. Chiarisce infatti il provvedimento, che se tra il perito e il consulente di parte vi siano stati rapporti di collaborazione professionale non particolarmente intensi, tali rapporti non determinano alcun obbligo di astensione del nominato perito. Diverso sarebbe il caso in cui, nelle more dell'esecuzione dell'incarico, il perito avesse in corso o accettasse incarichi di collaborazione con una delle parti processuali (pm, imputato, parte civile ecc.) nel qual caso, allora, vi sarebbero ragioni di opportunità per le quali il professionista si astenga dall'accettare l'incarico giudiziale e/o rinunci a quello libero professionale. La scienza e la tecnica dell'ausiliario del giudice, CTU e perito, sono al servizio della giustizia nel divenire dell'una verso l'altra, senza alterare la prima, ma contribuendo a formare la seconda.

(Gup Tribunale di Vasto 01/2015 - rigetto istanza di ricusazione di pm e parte civile).

Domanda di pagamento nei confronti delle parte non obbligata con azione ordinaria di cognizione e cumulo con l'azione esecutiva nei confronti delle parti obbligate.



Il consulente tecnico d'ufficio può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti alle quali il giudice non abbia addossato le relative spese, promuovendo ordinaria azione di cognizione, che si aggiunge all'azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, purché nel relativo giudizio abbia dedotto e dimostrato l'inadempienza delle parti obbligate. (*Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 8 novembre 2013, n. 25179*).

PCT - CTU che esegue il deposito cartaceo - Liquidazione del compenso subordinata al deposito telematico.

In virtù del disposto dell'art. 16 comma 1 D. L. 179/12 (convertito in L. 221/12) sussiste l'obbligo anche per gli ausiliari del giudice di depositare i propri atti in modalità telematica, dal 31.12.2014 anche per i procedimenti instaurati prima del 30.6.2014, essendo in caso contrario preclusa persino la possibilità per la cancelleria di accettare il deposito cartaceo (secondo quanto disposto dalla circolare D.A.G. del 27/6/2014); qualora non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 16 bis comma 8 e 9 D.L. 179/12, ai fini dell'ammissibilità – previa autorizzazione – del deposito cartaceo, anche la liquidazione del compenso all'ausiliare deve ritenersi necessariamente subordinata e condizionata al previo deposito telematico, da parte del CTU, dei chiarimenti resi (previa sua iscrizione al REGINDE, laddove non ancora effettuata) (*Trib. Macerata, Ord. 25.3.15*).



12 GUIDA PRATICA ALLA CONSULTAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI DEL CTU NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT)

Secondo il [Decreto del Ministero Giustizia del 21/02/2011 n° 44 in G.U. dal 18/04/2011](#), il processo civile telematico (PCT) è una serie di attività tipicamente processuali finora realizzate in forma cartacea, destinate a compiersi in via telematica. Per questo è necessario il possesso (da parte di tutti i protagonisti del sistema giustizia) di alcuni strumenti informatici. Questi strumenti, in termini semplici, permettono:

- 1) di archiviare in via digitale i fascicoli, che si trovano in un server centrale e sono gestiti, come al solito, da un Cancelliere. Ogni cancelleria possiede, poi, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che serve a comunicare con gli avvocati e gli ausiliari del giudice;
- 2) di inserire, nei detti fascicoli, gli atti giudiziari da rendere visibili a tutte le parti processuali. Alcuni di questi atti (quelli difensivi), sono inseriti dagli avvocati, con lo strumento della busta (realizzata con un c.d. Redattore atti), spedita a mezzo PEC (tramite indirizzo indicato nel Reginde) all'indirizzo della cancelleria. Altri atti (quelli decisori) sono, invece, inseriti nei fascicoli dai Magistrati in modo diretto e poi comunicati agli Avvocati tramite cancelleria (con il PDA) e PEC.

La gestione telematica di alcune attività processuali richiede il possesso dei seguenti strumenti telematici:

- *Un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)*

La PEC consente di spedire messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

- *Una firma digitale*

E' un certificato che permette di sottoscrivere digitalmente un documento e quindi consente di associarlo ad un codice fiscale (quello del suo autore). Comunemente è contenuto in un supporto (chiavetta Usb o smart card con chip).

- *Un Redattore Atti (programma o software 'redattore')*

E' uno strumento informatico che permette la creazione della c.d." busta telematica" per il deposito degli atti del procedimento. La busta, come detto, viene trasmessa in cancelleria a mezzo PEC.

- *Un Punto di Accesso (PDA)*



Secondo il citato DM 44/11 il Punto d'Accesso è la struttura tecnologico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati, esterni al dominio giustizia, i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto. Il PDA fornisce ad avvocati, CTU e anche ai cittadini (a questi ultimi con ovvie limitazioni in termini di privacy) i servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti, ossia permette l'inserimento degli atti nel circuito processuale.

Per accedere ai servizi è necessario essere titolari di un certificato di autenticazione (firma digitale), che accerti l'identità dell'utilizzatore del servizio.

Nel fascicolo digitale, aperto per la prima volta dal cancelliere al momento della iscrizione a ruolo, confluiranno tutti gli atti spediti dall'avvocato a mezzo PEC (trasmissione della busta creata con il 'redattore'), dal CTU sempre a mezzo PEC (sempre con la busta formata con un 'redattore') e dal magistrato in modo diretto (perché ha l'accesso diretto al proprio fascicolo).

Il punto di accesso è quello strumento che permette di vedere e consultare il fascicolo processuale. Il primo PDA è proprio il portale PST.GIUSTIZIA.IT. Il portale è accessibile all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> ed è composto da un'area pubblica e una riservata.

All'interno dell'area pubblica il comune cittadino può accedere, senza l'impiego di credenziali o sistemi di identificazione, alle informazioni ed alla documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima. Basta conoscere il numero di ruolo del procedimento.


Nell'area riservata, cui si accede previa identificazione, sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie.

Vi sono anche PDA alternativi a quello del portale PST.GIUSTIZIA.IT (alcuni gratuiti, altri a pagamento), offerti dai vari consigli dell'ordine, da Enti pubblici e da grandi società che hanno investito nel sistema giustizia (Lextel, Giuffrè, Utet, Il Sole 24 Ore, ecc.). L'elenco di tutti i PDA è stato pubblicato sulla seguente pagina del portale PSD.GIUSTIZIA (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp).




COME ACCEDERE AL PUNTO D'ACCESSO DEL PORTALE PST GIUSTIZIA

Per accedere al portale PST.GIUSTIZIA.IT bisogna indirizzarsi sul percorso <http://pst.giustizia.it/PST/> e cliccare su 'Effettua Login'



Si aprirà una nuova pagina che chiederà di accedere con una smartcard (firma digitale – Aruba Key – Lextel, ecc.), cliccare su 'Smartcard' (valevole sia per chiavetta Usb o smart-card con chip, entrambi con firma digitale).




Dopo avere inserito il PIN, si aprirà l'interfaccia personalizzata (in alto sarà visualizzata la scritta 'Benvenuto/a' con il codice fiscale del titolare della firma digitale inserita), che permetterà di accedere:

- 1) alla consultazione dei registri (di cancelleria);
- 2) al Registro Generale degli INDirizzi Elettronici (o ReGIndE);
- 3) al Registro PP.AA.;
- 4) ai Pagamenti Telematici;
- 5) ai Procedimenti Penali – Atti depositati in cancelleria.

Qualora non si sia già stati iscritti al Registro Generale degli INDirizzi Elettronici (o ReGIndE) da parte degli Ordini Professionali, si è reindirizzati nella pagina web per la registrazione al RegIndE che sarà perfezionata con il completamento dei campi richiesti.

Se invece si è già stati iscritti al registro(ReGIndE) si aprirà la videata sottostante ed occorrerà cliccare sul pulsante ACCEDI accanto alla voce che ci interessa consultare (in questo caso il PDA di cancelleria, cioè la prima voce 'consultazione dei registri').



La consultazione dello stato del procedimento, dei dati contenuti nei registri di cancelleria e dei documenti in formato elettronico che costituiscono il fascicolo informatico, è strettamente legata al ruolo che il soggetto svolge nell'ambito del procedimento (avvocato, CTU, delegato, parte, ecc). I profili di accesso, inoltre, sono definiti sulla base del ruolo con il quale il soggetto è registrato nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RegIndE).


I registri di cancelleria a cui è possibile accedere sono i seguenti:

- Contenzioso Civile
- Diritto del Lavoro
- Procedure Concorsuali
- Esecuzioni Mobiliari
- Esecuzioni Immobiliari
- Procedimenti civili presso l'ufficio del giudice di pace

Resta inteso, ovviamente, che sarà possibile accedere solo ai fascicoli per i quali si rivesta una qualifica attiva (parte, avvocato, CTU, delegato, custode, ecc.).


Non ci resta, quindi, che selezionare gli uffici giudiziari da esaminare, scegliendoli per Distretto, Città e Ufficio.

Cliccando sul pulsante 'Aggiorna la lista', l'ufficio giudiziario scelto sarà memorizzato per sempre nella vostra pagina personale



Una volta individuato l'ufficio, selezionare il tipo di registro (Civile, Lavoro, esecuzioni, Volontaria giurisdizione, ecc.) e il ruolo (avvocato, CTU, ecc). Dopo aver cliccato su 'Consulta', appariranno sottopagine di scelta, per consentirci la consultazione secondo diversi criteri.

Sarà possibile cercare tutti i movimenti nei nostri fascicoli per data (nella sottopagina Agenda, selezionare il periodo che interessa consultare); oppure per scadenza (nella relativa sottopagina, selezionare il periodo, anche futuro, della scadenza); ma sarà possibile consultare (inserendo, ad es., il numero di ruolo) anche un solo fascicolo (sottopagina 'Fascicolo')



Se invece si desidera consultare il numero di un procedimento di recente iscrizione è necessario accedere alla sottopagina 'Archivio fascicoli' ed inserire il cognome di attore e convenuto.



COME CONSULTARE I DOCUMENTI NEL FASCICOLO

Utilizzando la sottopagina 'Agenda', dopo avere precisato il periodo di ricerca (ma potete ottenere lo stesso risultato, usando i metodi di ricerca delle altre sottopagine, ad es., con ricerca per numero di ruolo, scadenza, ecc.), appariranno una serie di risultati

The screenshot shows the 'Servizi Online Uffici Giudiziari' website interface. At the top, there is a search bar with the text 'CERCA' and a 'Vai' button. Below the search bar, there are navigation tabs: 'Home', 'Servizi', 'Agenda personale', 'News', 'Documenti', and 'Dichiarazioni'. The 'Agenda personale' tab is selected. The main content area is titled 'Uffici e registri' and contains a form for selecting the court and registry. Below this, there is a table with the following columns: 'Fascicolo', 'Attore', 'Convenuto', 'Data udienza', and 'Giudice'. The table contains one row of data: 'LAV - ... /7/2014', '...', '...', '11/06/2015', and '...'.

Fascicolo	Attore	Convenuto	Data udienza	Giudice
LAV - ... /7/2014	11/06/2015	...



Cliccando su 'Scheda documento', si aprirà una pagina di pop up (una finestra più piccola), che ci consentirà la visualizzazione dei documenti presenti nel fascicolo. Cliccando sul documento che ci interessa, sarà possibile, poi, scaricarlo sul PC o visualizzarlo.

The screenshot shows a web browser window with the URL https://pst.giustizia.it/PST/it/lav_infofascicolo.wp?ufficioRicerca=0580910098&ruoloRicerca=CTU@CTU&numero=00022457&anno=2014&n. The page has several tabs: 'Dettaglio fascicolo', 'Documenti fascicolo', 'Eventi fascicolo', and 'Comunicazioni/Notificazioni di Cancelleria'. The main content area is titled 'Dati fascicolo LAV - ... - Registro registroDescr.LAV' and contains the following information:

Atto introduttivo	Ricorso
Rito	RITO LAVORO 1 GRADO
Costituzione in giudizio	Attore
Ruolo	CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.
Materia	Lavoro dipendente da privato
Oggetto	Altre ipotesi
Grado	1
Giudice	...
Sezione	SEZIONE LAVORO
Data iscrizione	30/06/2014
Data prima comparizione	
Data ultima udienza	16/01/2015 09:00
Stato	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE
Trascrizione	No
Sezionale	...

Below this, there are sections for 'Campione civile' (with a 'Numero/Anno' field), 'Parti legali' (listing 'Attore principale' and 'Convenuto principale' with their respective representatives), 'Scadenza termini' (with a 'Visualizza informazioni' link), and 'Fascicolo precedente' (with a 'Visualizza informazioni' link).

In questo modo si può prendere visione di provvedimenti del giudice, verbali d'udienza, memorie, relazioni definitive di CTU, documenti allegati dalle parti, ecc. ecc.



DEPOSITO DEGLI ATTI DEL CTU NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT)

Sul sito Portale <http://pst.giustizia.it/> sono indicati, a solo titolo informativo, alcuni software gratuiti o “quasi” per la redazione della c.d. "busta telematica" per il deposito degli atti del procedimento civile da parte di soggetti esterni. Il formato della busta telematica è regolamentato dal DM 44/2011 e succ. modificazioni.

Il professionista redige come al solito il proprio atto (in formato word, excel ecc.) e poi lo salva in formato PDF.

Gli atti del processo in forma di documento informatico non possono contenere elementi attivi (tra cui macro e campi variabili) e devono essere redatti nei formati previsti dalle specifiche tecniche pubblicate sul portale dei servizi telematici (.pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tif, .xml); sono consentiti i formati compressi (.zip, .rar, .arj) purché contenenti file nei formati prima citati. Le informazioni strutturate (array, matrici, liste, file con informazioni tabellate, database) dovranno essere in formato .xml, il formato standard predisposto per l'interscambio trasparente tra applicazioni.

La relazione del CTU deve essere depositata per via telematica come documento sottoscritto con firma digitale. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le osservazioni delle parti o la copia informatica di questi se gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo. In quest'ultimo caso, gli originali devono poi essere depositati senza ritardo dal CTU e comunque prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione.

Si ponga attenzione alle dimensioni della “busta” degli elaborati da trasmettere. Il limite è di 10 MB e perciò sarà conveniente non superare i 7 MB dato che l'apposizione della firma digitale incrementa notevolmente il peso di un documento; per i documenti più corposi sarà utile impiegare uno scanner a caricamento e impostare la risoluzione b/n in qualità fotocopia.

Per le fotografie in formato .jpg o simili e per i disegni di AutoCAD in formato .dwg (ma anche per i documenti in formato .doc) si provvederà a una stampa virtuale mediante il programma PDF Creator, un accorgimento che alleggerisce notevolmente il peso dei documenti e ne mantiene la formattazione.

Tramite il proprio software redazionale poi viene generato il file XML e vengono firmati i file principali (l'atto in PDF e il file XML), vengono allegati ulteriori file e, sempre tramite il software, viene creata la busta di deposito.



Il professionista, in autonomia, accedendo alla sua casella di posta elettronica certificata registrata nel ReGIndE, o sempre attraverso il software redazionale opportunamente configurato, provvede ad inviare la busta telematica realizzando così il suo deposito.

Effettuato l'invio, se il deposito è correttamente pervenuto in cancelleria ed è stato accettato, alla stessa casella Pec il professionista riceverà non due ma **quattro ricevute** con le quali potrà monitorare l'iter fino al suo definitivo completamento:

- **ricevuta di accettazione** da parte del gestore della casella Pec del professionista che ha preso in carico l'invio della busta;
- **ricevuta di avvenuta consegna** della busta al gestore della casella Pec del tribunale;
- **ricevuta dei controlli automatici** effettuati dal software della cancelleria che verifica che la busta rispetti i requisiti tecnici previsti (ad esempio, la firma digitale dei file principali, casella PEC registrata nel ReGIndE, busta correttamente formata, ecc.);
- **ricevuta di accettazione manuale** da parte del personale di cancelleria che inserisce il contenuto della busta nel fascicolo informatizzato della procedura.

Si evidenzia ai Colleghi che il deposito è correttamente eseguito quando la ricevuta di consegna viene recapitata all'account del professionista, occorre quindi verificare che l'adempimento sia stato eseguito.



13 CONCLUSIONI

Nell'ambito degli incarichi giudiziari i magistrati si affidano ai professionisti nominati per la consulenza tecnica d'ufficio al fine di ottenere "pareri tecnici" necessari o utili alla valutazione degli elementi probatori già offerti in produzione dalle parti, acquisiti al processo nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio, e per i quali sono solo richieste specifiche conoscenze propedeutiche per l'emissione di una decisione di giustizia. Il CTU nominato tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili deve quindi tenere sempre a mente che egli deve essere d'ausilio e non deve travalicare quelle che sono le sue specifiche funzioni tecniche, rispondendo in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati, favorendo una comunicazione fra le parti che sia senza dubbio "specialistica", ma anche di accesso facilitato alla lettura rispetto al suo contributo tecnico, evitando al contempo di sconfinare in campi che non gli sono propri, o addirittura di sostituirsi al giudice su questioni prettamente giuridiche. Il CTU non deve mai commettere l'errore di perdere così di vista in cosa consiste il proprio ruolo e la necessità di essere solo munito di uno scibile non giuridico (o meglio extragiuridico) che al giudice, in un dato e preciso momento, manca o serve semplicemente di supporto.

La CTU non è, né mai potrà essere, quindi, un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. E' solo un mezzo d'ausilio volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti stesse, la cui interpretazione richiede esclusivamente le predette nozioni tecnico-scientifiche di un perito indipendente.

Una solida preparazione professionale, un continuo aggiornamento, una conoscenza approfondita del diritto processuale e di quello sostanziale non saranno da sole bastevoli se non si instaura un rapporto fiduciario con il proprio giudice di riferimento, dal conferimento dell'incarico sino alla consegna dell'elaborato peritale finale, tenendo sempre presente la libertà di apprezzamento della consulenza tecnica, al pari di quanto già accade nel campo della prova in giudizio.

Glossario essenziale:

CTU = Consulente tecnico d'ufficio;

CTP = Consulente tecnico di parte;

c.c. = Codice civile;

c.p.c. = Codice procedura civile;

PCT = processo civile telematico;

PEC = posta elettronica certificata;

CNF = Consiglio nazionale forense.

ESEMPIO 1

Dr. Nome Cognome

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Roma

Via Strada n° 18 – 00100 ROMA

Tel. 06.666665 – 06.666666 (Fax)

ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE RELATORE

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE LAVORO – I GRADO

Nota informativa ai fini della prosecuzione delle operazioni peritali per consulenza tecnica-contabile relativa alla causa promossa dal Sig. Nome COGNOME contro SOCIETA' srl ,
R.G xxxxx/xxxxx.

Premesso

che il sottoscritto Dr. Nome COGNOME è stato nominato CTU in data xx/xx/xxxx;

che in data xx/xx/xxxx è stato fissato l'inizio delle operazioni peritali presso lo studio del CTU;

che in suddetta data hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali alla presenza del CTU e dei CTP di parte Dott. Nome COGNOME e D.ssa Nome COGNOME (**Al. 1**);

che durante lo svolgimento delle operazioni peritali i CTP hanno evidenziato che nel quesito é stato richiesto al CTU di effettuare l'elaborato peritale nell'asse temporale "...alla data del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso del xx.xx.xxxx." e poiché dagli atti di causa si evince che il ricorso risulta essere stato notificato in data xx.xx.xxxx e poiché i consulenti sono a richiedere al CTU una istanza all' Ill.mo G.R. di precisazione dei termini temporali entro i quali debba intendersi l'operato del CTU, ritenendo poter esserci

divergenza tra quanto esposto in atti e quanto contemplato nel testo del quesito, in uno spirito collaborativo alla causa, si è ritenuta necessaria la richiesta di chiarimento.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto chiede che la S.V. Ill.ma per quanto emarginato nelle premesse voglia indicare al CTU le proprie determinazioni al fine della prosecuzione dello svolgimento delle operazioni peritali.

Con osservanza

Roma xx/xx/xxxx

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Nome COGNOME

ESEMPIO 2

D.ssa Nome Cognome

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

Via Strada n° 10 – 00100 Roma

Tel./Fax 06.xxxxx – 06.xxxxx

**ALL'ILL.MO GIUDICE RELATORE DELLA
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO – COLL. ...**

Nota informativa ai fini della prosecuzione dell'attività processuale con nomina del C.T.U. relativa alla causa promossa dalla Sig.ra Nome Cognome contro Società R.G xxxxxx/xxxx.

Premesso

che la sottoscritta D.ssa Nome COGNOME è stata nominata C.T.U. in data xx-xx-xxxx;

che l'udienza per il giuramento è stata fissata per la data del xx-xx-xxxx;

che le materie di competenza della sottoscritta C.T.U. sono di carattere previdenziale ma prettamente contabile;

che da un controllo del fascicolo di causa sembrerebbe che l'oggetto della consulenza sia di carattere medico, quindi non di competenza della sottoscritta;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta informa la S.V. Ill.ma per quanto emarginato nelle premesse e resta in attesa di indicazioni univoche relativamente alla propria nomina quale C.T.U. alla suddetta causa.

Con osservanza

Roma xx/xx/xxxx

D.ssa Nome Cognome

Nome COGNOME

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

Via Strada n° 10 – 00100 ROMA

Tel/Fax 06.xxxxx – Tel/Fax 06.xxxxx

email

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO – Collegio ...

ALL'ILL.MO GIUDICE RELATORE

(Dr. Nome Cognome)

Istanza di rinuncia all'incarico di consulenza tecnica d'ufficio alla causa del xx-xx-xxxx:

COGNOME Nome contro Società -R.G. xxx/xxxx.

Il sottoscritto Nome COGNOME n° Ordine dei Dottori Commercialisti e E.C. di Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx-xx-xxxx veniva nominato CTU alla Causa indicata in epigrafe;

che la materia oggetto dell'operato peritale è particolarmente complessa;

che il sottoscritto, è impegnato in sopravvenuti e concomitanti impegni professionali, tali da rendere momentaneamente non assumibile, anche per un senso di responsabilità professionale, qualsiasi ulteriore obbligo di consulenza peritale;

che per tali motivazioni, lo scrivente C.T.U. si trova nell'impossibilità di poter accettare l'incarico, nel rispetto di una corretta prosecuzione del processo stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U. ringraziando per la fiducia accordatagli, comunica di **non poter accettare l'incarico affidatogli** da questa eccellentissima Corte..

Roma xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

Nome COGNOME

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

Via Strada n° 10 – 00100 Roma

Tel./Fax 06.xxxxxxx – 06.xxxxxxx

email

PEC.

ALL'ILL.MO GIUDICE RELATORE

Dr. Nome COGNOME

TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO

OGGETTO: Causa COGNOME Nome c/ Società

R.G. xxx/xxxx

NOTA INFORMATIVA

La presente ai fini della prosecuzione dell'attività processuale con nomina del C.T.U. relativa alla causa di cui all'oggetto.

Premesso

che la sottoscritta Nome COGNOME il xx-xx-xxxx ha ricevuto via PEC, la comunicazione che è stata nominata C.T.U. alla causa di cui all'oggetto;

che l'udienza per il giuramento è stata fissata per la data del xx-xx-xxxx;

che la sottoscritta nel periodo dal xx-xx-xxxx al xx-xx-xxxx, per già assunti impegni personali e familiari di durata plurigiornaliera, è occupata al di fuori della propria sede (estero);

che è impossibilitata pertanto a presenziare, suo malgrado, all'udienza di giuramento del xx-xx-xxxx;

che è comunque a disposizione del Giudice Relatore sin dal giorno successivo alla data fissata per il giuramento (xx-xx-xxxx);

Tutto ciò premesso

la sottoscritta informa la S.V. Ill.ma per quanto emarginato nelle premesse e resta in attesa di successive determinazioni relativamente alla propria nomina quale C.T.U. alla suddetta causa.

Con osservanza

Roma xx/xx/xxxx

Nome COGNOME

ESEMPIO 5

Nome COGNOME

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

Via Strada n° 10 – 00100 ROMA

Tel/Fax 06.xxxxx – Tel/Fax 06.xxxxx

email

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO – Collegio ...

ALL'ILL.MO GIUDICE RELATORE

(Dr. Nome COGNOME)

Istanza di rinuncia all'incarico di consulenza tecnica d'ufficio alla causa del xx-xx-xxxx:

COGNOME Nome+ 5 contro Società XXX -R.G. xxx/xxxx.

Il sottoscritto Nome COGNOME n° xxxxx Ordine dei Dottori Commercialisti e E.C. di Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx-xx-xxxx veniva nominato CTU alla Causa indicata in epigrafe;

che il sottoscritto CTU ricopre la carica di Componente effettivo del Collegio Sindacale della Società convenuta;

che per tali motivazioni, lo scrivente C.T.U. si trova nell'assoluta incompatibilità ad accettare l'incarico affidatogli, nel rispetto di una corretta prosecuzione del processo stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U. ringraziando per la fiducia accordatagli, comunica di dover **rinunciare per incompatibilità all'incarico affidatogli** da questa eccellentissima Corte.

Roma xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

NOME COGNOME

Ordine Dottori Commercialisti e E.C. N°XXXXXXXX

Via STRADA n°10 - 00100 Roma

Tel./Fax 06.XXXXX - 06.XXXX

email

VERBALE INIZIO OPERAZIONI PERITALI

Oggi, in data xx/xx/xxxx alle ore 11:00, in osservanza del disposto, contenuto nel verbale di affidamento dell'incarico al sottoscritto C.T.U., hanno inizio presso lo studio dello stesso, in Roma Via Strada n° 10, le operazioni peritali relative alla controversia promossa da COGNOME Nome contro Società srl (R.G. xxxx/xxxx) alla presenza del C.T.U., del Dr. Nome COGNOME, domiciliato in Roma Via Strada n° 5 tel. 06.xxxxx fax 06.xxxxx ([pec](#) – [email](#)) quale C.T.P. del ricorrente e della D.ssa Nome COGNOME, domiciliata in Milano Via Strada n° 8 tel. 06.xxxxx fax 06.xxxxx ([pec](#) – [email](#)) in qualità di CTP della società resistente.

Dopo aver dato lettura del quesito posto dal Giudice, si procede alla verifica della documentazione a disposizione.

Il C.T.U. ritenuta la necessità e come autorizzato dal Giudice, richiede a parte resistente la produzione **possibilmente su supporto informatico**, delle schede di mastro per i periodi xx-xx-xxxx/.....xx-xx-xxxx, relative ai "clienti" e alle "vendite". Richiede altresì l'elenco delle anagrafiche dei clienti, della società resistente, con sede e/o ufficio acquisti.

Il C.T.U indica quale termine per la produzione della suddetta documentazione il giorno xx-xx-xxxx.

Il C.T.P. di parte resistente, tenuto conto dell'ampio periodo temporale di analisi e della enorme mole di documentazione richiesta, si riserva di verificare, con la società, la effettiva possibilità di adempiere nei termini, a quanto richiesto dal C.T.U. anche tenuto conto dell'intervenuto termine prescrizione quinquennale.

Il C.T.U. invitando i consulenti a rappresentare alle parti un tentativo conciliatorio, si riserva di depositare la relazione procedendo all'ulteriore disamina degli atti di causa.

Alle ore xx.xx viene chiuso il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

Nome COGNOME ctp

Nome COGNOME ctp

NOME COGNOME

Ordine Dottori Commercialisti e E.C. N°XXXX

Via Strada n°10- 00100 Roma

Tel./Fax 06.xxxx - 06.xxxx

email

VERBALE INIZIO OPERAZIONI PERITALI

Oggi, in data xx/xx/xxxx alle ore 11:30, in osservanza del disposto, contenuto nel verbale di affidamento dell'incarico al sottoscritto CTU, hanno inizio presso lo studio dello stesso, in Roma Via Strada n°10, le operazioni peritali relative alla controversia promossa dal sig. Nome COGNOME contro Società xxx (R.G. xxxx/xxxx) alla presenza del solo CTU, nessuno è intervenuto per le parti.

Dopo aver proceduto alla lettura del quesito posto dal Giudice, si procede alla verifica della documentazione a disposizione.

Alle ore 12:05 viene chiuso il presente verbale. Il C.T.U. si riserva di depositare la relazione procedendo all'ulteriore disamina degli atti di causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

NOME COGNOME

*Ordine Dottori Commercialisti e E.C. N°xxxx
Via Strada n°300, 00100 Roma
Tel./Fax 06.xxxxxx- 06.xxxxxx
email*

VERBALE PROSECUZIONE OPERAZIONI PERITALI

Oggi, in data xx/xx/xxxx alle ore xx:xx, in osservanza della convocazione stabilita dal CTU, proseguono presso lo studio dello stesso, in Roma Via Strada n°300, le operazioni peritali relative alla Causa per la controversia promossa da COGNOME Nome contro SOCIETA srl (R.G. xxxx/xxxx) alla presenza del C.T.U., del Dr. Nome COGNOME CTP di parte ricorrente e della D.ssa Nome COGNOME in qualità di CTP della società resistente.

Dopo aver considerato quanto prodotto dalla Società resistente, le parti intervenute hanno ciascuna rappresentato le proprie perplessità e chiarimenti.

Sulla scorta di tali considerazioni il CTU evidenzia che tra le schede di mastro prodotte, non sono presenti quelle riguardanti gli affari conclusi dal Sig. COGNOME. Pertanto il CTU invita le parti a fornire a completamento di quanto già prodotto la seguente documentazione:

per il Ricorrente gli imponibili provvigionali e le provvigioni liquidate;

per la Resistente, sugli affari conclusi dal Ricorrente, le schede di mastro;

ambidue le richieste per i periodi xx-xx-xxxx /.xx-xx-xxxx. Le Schede di mastro da fornire, dovranno essere relative ai “clienti” e alle “vendite” ricadenti nella zona affidata al ricorrente.

Tutti i dati potranno essere forniti almeno nei termini di trasmissione delle note, concessi dal Giudice ai CTP.

Il CTP di parte resistente tenuto conto degli oltre 33.000 clienti di cui all’anagrafica si riserva di verificare prontamente con la propria assistita l’eventuale incongruenza.

Il C.T.U. ritiene opportuno inoltre richiedere alla Società Resistente, sulla base dei dati già forniti ed integrati secondo le osservazioni del CTP di parte Ricorrente, la formulazione del calcolo delle relative provvigioni. Tale richiesta è formulata nell’ottica di quantificare una entità economica da rappresentare in una proposizione conciliativa tra le parti.

Il C.T.U. invitando i consulenti a rappresentare alle parti un tentativo conciliatorio, si riserva di depositare la relazione procedendo all’ulteriore disamina degli atti di causa.

Alle ore xx.xx viene chiuso il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio

Nome COGNOME

Nome COGNOME

Nome COGNOME

ESEMPIO 9

Nome COGNOME

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma
Via Stradal n°2 – 00100 ROMA
Tel/Fax 06.xxxx – Tel/Fax 06.xxxxx

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO – Collegio ...
ALL'ILL.MO GIUDICE RELATORE
(Dr. Nome COGNOME)

Istanza di proroga per la trasmissione e deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio alla causa del xx-xx-xxxx:

COGNOME Nome + altri contro Società spa - R.G. xxxxx/xxxx.

Il sottoscritto Nome COGNOME n° xxxxx Ordine dei Dottori Commercialisti e E.C. di Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx-xx-xxxx, presente in aula per altra nomina, poiché assente il Consulente convocato, veniva nominato in sostituzione, CTU alla Causa indicata in epigrafe;

che in data xx-xx-xxxx, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, in Roma presso lo studio del C.T.U. sito in Via Strada n°2,

che il termine ultimo per la trasmissione alle parti dell'elaborato peritale era fissato per il giorno xx-xx-xxxx;

che la scrivente C.T.U., stante la particolare materia del contendere e la mole dei dati da esaminare, si trova nell'impossibilità di trasmettere, entro il termine stabilito, la propria relazione alle parti;

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U., considerata anche la coincidenza con le scadenze fiscali dell'attività professionale, oltre che l'assegnazione direttamente in aula dell'incarico, che ha impedito una pianificazione adeguata,

chiede

che gli sia concessa una proroga di giorni 30 per la trasmissione del proprio elaborato peritale, con conseguente differimento degli altri termini (20 gg per note + 20 gg per deposito definitivo con considerazioni sulle osservazioni).

Roma xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

ESEMPIO 10

Nome COGNOME

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma
Via Strada n°2 – 00100 ROMA
Tel/Fax 06.xxxx – Tel/Fax 06.xxxx

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO – Collegio ...
ALL'ILL.MO GIUDICE RELATORE
(Dr. Nome COGNOME)

Istanza di ulteriore proroga per la trasmissione e deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio alla causa del xx-xx-xxxx:

COGNOME Nome + altri contro Società spa - R.G. xxxxxx/xxxx.

Il sottoscritto Nome COGNOME n° xxxxxx Ordine dei Dottori Commercialisti e E.C. di Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx-xx-xxxx, presente in aula per altra nomina, poiché assente il Consulente convocato, veniva nominato in sostituzione, CTU alla Causa indicata in epigrafe;

che in data xx-xx-xxxx, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, in Roma presso lo studio del C.T.U. sito in Via Strada n°2,

che il sottoscritto ha già richiesto una precedente breve proroga accordata dalla Corte;

che il termine ultimo per la trasmissione alle parti dell'elaborato peritale era fissato per il giorno xx-xx-xxxx;

che il C.T.U. nominato nel giudizio di I grado ha necessitato per l'espletamento dell'incarico di un periodo superiore ai 12 mesi ;

che tale elemento evidenzia l'oggettiva difficoltà di analisi della documentazione;

che lo scrivente C.T.U., stante quindi la particolare materia del contendere e la mole dei dati da esaminare, si trova nell'impossibilità di trasmettere, entro il termine stabilito, la propria relazione alle parti;

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U., considerata anche la coincidenza con altri adempimenti dell'attività professionale, oltre che l'assegnazione direttamente in aula dell'incarico, che ha impedito una pianificazione adeguata,

chiede

che gli sia concessa una ragionevole proroga non inferiore ai 120 per la trasmissione del proprio elaborato peritale, con conseguente differimento degli altri termini (20 gg per note + 20 gg per deposito definitivo con considerazioni sulle osservazioni).

Roma xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

Nome COGNOME

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

Via Strada n°8 – 00100 Roma

Tel. xxxxxxxx -xxxxxxx (Fax)

email

CORTE D' APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro – Coll. ...

R.G. xxxxxx

Anno

xxxx

Giudice Relatore: Dr. Nome COGNOME

PERIZIA TECNICO – CONTABILE

relativa

alla controversia

tra

COGNOME NOME

e

SOCIETA'

UDIENZA D'ESAME C.T.U.

Roma, xx/xx/xxxx

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – I GRADO

ALL'ILLUSTRISSIMO

Sig. GIUDICE RELATORE

Il sottoscritto Nome COGNOME Dottore Commercialista in Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xxxx veniva nominato CTU alla causa COGNOME NOME contro SOCIETA' XXX R.G. xxxxx/xxxx;

che, dopo il giuramento di rito, al CTU veniva chiesto di adempiere al seguente quesito:

“Esaminati gli atti ed i documenti di causa calcoli il CTU le eventuali differenze retributive maturate dal ricorrente nel quinquennio antecedente la ricezione della diffida sino alla data finale del conteggio depositato da parte ricorrente a titolo di stipendio tabellare di base, retribuzione di posizione unificata e tredicesima mensilità, tenendo conto di quanto versato per tali titoli dalla convenuta anche in sede di corresponsione di arretrati in periodi successivi a quello di competenza; calcoli il CTU l'eventuale credito maturato dal ricorrente nel medesimo periodo a titolo di retribuzione di posizione complessiva nella parte della retribuzione di posizione variabile aziendale; calcoli il CTU separatamente l'importo degli interessi legali dovuti sugli eventuali crediti.”

che il Tribunale ha concesso al C.T.U. termine fino al giorno xx/xx/xxxx, per la trasmissione della relazione alle parti costituite, le quali dovranno far pervenire al CTU le

proprie osservazioni entro i successivi 20 giorni ed entro 10 giorni dalla scadenza di tale ultimo termine il CTU dovrà depositare la relazione e le eventuali controdeduzioni;

che in data xx/xx/xxxx, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, alla presenza del C.T.U., dei legali di parte ricorrente Avv. Nome COGNOME e Avv. Nome COGNOME e del CTP di parte resistente Dr. Nome COGNOME (AII.1);

che l'elaborato peritale è stato inviato alle parti (AII. 3);

che il CTP di parte ricorrente ha trasmesso al CTU le proprie osservazione (AII. 4),

che il CTU ha proceduto ad effettuare una sintetica valutazione delle stesse, le quali non comportano nessuna variazione sulle conclusioni dell'operato peritale trasmesso alle parti (AII. 5).

TUTTO CIO' PREMESSO

il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento a quanto prodotto dalle parti nel corso della causa, compiuti gli accertamenti del caso, presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

La diffida di parte ricorrente è stata ricevuta dal resistente in data xx/xx/xxxx pertanto il periodo oggetto di verifica considerando il termine prescrizioneale quinquennale è dal xx/xx/xxxx sino alla data finale del conteggio depositato dal ricorrente.

Il CTU preliminarmente ha proceduto a confrontare i conteggi di parte ricorrente con quelli di parte resistente relativamente alla retribuzione contrattualmente dovuta per valutare specificatamente le differenze di valori sulle singole voci retributive contrattuali. Il CTU ha potuto constatare che tutte le voci retributive indicate sia dal ricorrente che dal resistente nei conteggi allegati hanno i medesimi valori e che l'unico elemento retributivo contrattuale che si differenzia è la retribuzione di posizione variabile aziendale. L'indennità di posizione

variabile aziendale è parte integrante della retribuzione di posizione variabile, la stessa poteva essere sommata, fino al xx/xx/xxxx, alla retribuzione variabile minima prevista dal CCNL. Dal xx/xx/xxxx a seguito del conglobamento in paga base dell'indennità variabile contrattuale, la variabile aziendale rimane come importo residuo delle precedenti indennità. Con l'entrata in vigore del CCNL Dirigenza medica e veterinaria del xx/xx/xxxx quadrienni xxxx/xxxx e parte economica biennio xxxx – xxxx la retribuzione variabile aziendale è da calcolarsi in base a quanto stabilito dal combinato disposto: dell'art. 37 del succitato CCNL, che stabilisce i criteri per ricalcolare la retribuzione di posizione; della delibera n.1 del xx/xx/xxxx; dei conglobamenti previsti dall'art. xx del xx/xx/xxxx; dell'art. xx comma 1 del CCNL xx/xx/xxxx che prevede la retribuzione di posizione minima unificata. In base alla delibera n. dell'xx/xx/xxxx la retribuzione fissa annuale è pari ad euro xxxxx alla quale vanno aggiunti così come previsto dall'art. xxx° comma gli incrementi previsti dall'art. xx comma 2 pari ad euro xxx e comma 3 pari ad euro xxx per un totale di euro xxxx. Nel valore complessivo dell'incarico come sopra determinato va conglobato e riassorbito l'importo di euro xxxx, così come previsto dall'art. xx del CCNL xx/xx/xxxx, ottenendo così per differenza l'importo di euro xxxxx (=xxxxx – xxxxxx). La differenza tra il valore sopra ottenuto, pari ad euro xxxxxx e la retribuzione minima unificata al xx/xx/xxxx, pari ad euro xxxx, dà l'importo di euro xxxx annuale che diviso per dodici mensilità porta ad un risultato mensile di euro xxxx, che rappresenta la quota della retribuzione di posizione variabile aziendale. Poiché il medico aveva un rapporto non esclusivo, tale ultimo valore è abbattuto al x%, pari cioè ad euro xxxx. Successivamente nell'xx/xxxx, con la nuova graduazione degli incarichi professionali effettuata con delibera xxx del xx/xx/xxxx e con le delibere aziendali xxx – xxx del xxxx, tale valore di euro xxx ha subito un incremento assumendo il valore di euro xxx ovviamente assunto dal CTU. Dalla

disamina dei conteggi depositati in atti il CTU ha potuto riscontrare che gli importi indicati dalla resistente a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale risultano corretti.

Relativamente alle altre voci stipendiali, le stesse sono state calcolate sia dal ricorrente che dalla resistente assumendo i medesimi valori, le uniche differenze retributive emerse, sono conseguenza dell'approvazione successiva di aumenti contrattuali che l'Azienda ha remunerato con l'erogazione di arretrati. Le differenze emerse tra quanto dovuto contrattualmente e quanto erogato mensilmente, sono state soddisfatte mediante l'erogazione di arretrati anche in periodi successivi a quello di competenza. Ogni importo relativo ad arretrati è stato imputato ad uno specifico anno, o quota parte di esso, conseguentemente ad un controllo sia dell'entità degli importi erogati sia degli aumenti contrattuali previsti, sempre dopo un attento riscontro di quanto indicato negli atti di causa.

CONCLUSIONI

In conclusione del lavoro svolto la sottoscritta CTU, in risposta al quesito posto, evidenzia che nulla risulta ancora dovuto al ricorrente in quanto tutte le differenze sulla retribuzione di posizione variabile aziendale e sulle altre voci stipendiali sono state erogate mediante arretrati **(All. 2)**.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ritiene, con la presente relazione che si compone di n° 5 pagine e n° 5 allegati di aver assolto l'incarico ricevuto.

Roma, xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome Cognome

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – I GRADO

ALL'ILLUSTRISSIMO
GIUDICE RELATORE

Il sottoscritto Nome COGNOME Commercialista in Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xxxx veniva nominato C.T.U. alla COGNOME Nome +1 contro Società SRL R.G. xxxx/xxxx;

che, dopo il giuramento di rito, al C.T.U. veniva chiesto di adempiere al seguente quesito: "Dica il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, oltreché il CCNL e le normative di settore applicabili o di riferimento, le somme spettanti ai lavoratori:

- 1) COGNOME Nome a titolo di 13esima, T.F.R. e lavoro straordinario, avendo lo stesso disimpegnato mansioni prevalenti di lavapiatti, per tutto il periodo dall'xx/xxxx all'xx/xxxx, con orario di lavoro il lunedì dalle ore 19,00 alle 24,00 e dal martedì al sabato dalle ore 10,30 alle 14,30 e dalle 19,00 alle 24,00, esclusi i festivi, per un totale di 50 ore settimanali,
- 2) COGNOME Nome a titolo di 13esima, E T.F.R., avendo lo stesso disimpegnato mansioni prevalenti di pizzaiolo, per tutto il periodo dal xxxx/xxxx all'xxxxx/xxxx, con

orario di lavoro il xxxx al xxxdalle ore xx,xx alle xx,xx, esclusi i festivi, per un totale di xx ore settimanali,

Calcoli il CTU i predetti emolumenti al lordo delle ritenute fiscali.”

che il Tribunale ha assegnato al C.T.U., il termine di 60 giorni per la trasmissione della relazione alle parti costituite, le quali dovranno far pervenire al CTU le proprie osservazioni entro i successivi 20 giorni ed entro 10 giorni dalla scadenza di tale ultimo termine il CTU dovrà depositare la relazione e le eventuali controdeduzioni;

che in data xx/xx/xxxx, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, alla presenza del C.T.U., del Rag. Nome COGNOME quale C.T.P di parte ricorrente mentre nessuno è comparso per parte resistente (**AII.1**).

che l'elaborato peritale è stato inviato alle parti (**AII. 3**);

che il CTP di parte ricorrente ha trasmesso al CTU le proprie osservazione (**AII. 4**),

che il CTU ha proceduto ad effettuare una sintetica valutazione delle stesse, le quali non comportano nessuna variazione sulle conclusioni dell'operato peritale trasmesso alle parti (**AII. 5**).

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento a quanto prodotto dalle parti nel corso della causa, compiuti gli accertamenti del caso, presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Il C.T.U., ha proceduto preliminarmente ad calcolare, come da quesito peritale, le differenze spettanti sulla retribuzione ordinaria per il periodo dall'xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx. Per il calcolo di tali differenze, si sono confrontate le retribuzioni dovute al ricorrente, in applicazione del livello retributivo B, con mansione di autista non convivente, previsto dal

CCNL Collaboratori Domestici moltiplicato per le ore lavorate + ore ferie godute + ore permessi goduti così come indicati nelle buste paga settimanali agli atti e quanto percepito dal lavoratore per gli stessi titoli così come indicato nei suddetti cedolini **(All. 2)**

Il C.T.U. relativamente alle festività lavorate ha proceduto a calcolare la maggiorazione dovuta per lavoro festivo sulle ore di lavoro svolte durante tali giornate. Le ore di lavoro relative ai giorni festivi sono state valorizzate, come stabilito dal CCNL Collaboratori Domestici, in base alla sola maggiorazione del 60%, calcolata sulla retribuzione oraria determinata dallo stesso CCNL. Riguardo altresì le festività non lavorate e retribuite sui prospetti paga settimanali il CTU ha calcolato le differenze retributive tra quanto spettante e quanto percepito **(All. 3) (All. 4)**.

Relativamente alle ferie, nelle buste paga risultano goduti 11 giorni, pertanto, considerando le ferie maturate nel periodo di analisi (xx,xx giorni), residuano poiché non goduti xx,xx giorni di ferie. Il C.T.U ha calcolato l'indennità per ferie non godute procedendo alla valorizzazione delle ferie residue, sulla base dell'ultima retribuzione spettante **(All. 5)**.

Relativamente ai permessi, il CCNL non prevede un numero di ore di permesso annue retribuite. Pertanto alla fine del rapporto non ci sono permessi residui da retribuire. Le differenze retributive sui permessi goduti nel corso del rapporto sono state già calcolate nell'ambito delle differenze sulla retribuzione ordinaria.

Anche per la tredicesima il CTU ha proceduto a calcolare la differenza tra la tredicesima maturata nel periodo e quanto percepito a tale titolo **(All. 6)**.

Il CTU ha provveduto a calcolare l'indennità di mancato preavviso, prendendo in considerazione i termini di preavviso indicati dal CCNL di categoria, pari a 15 giorni di

calendario per rapporti fino a 5 anni di anzianità e oltre le 25 ore settimanali con riduzione dei termini alla metà in caso di dimissioni da parte del lavoratore **(All. 5)**.

Infine è stato determinato il trattamento di fine rapporto (TFR) **(All. 7)** in accordo a quanto previsto dal CCNL di categoria vigente e la disciplina novativa dell'art. 2120 c.c., secondo la seguente metodologia:

- Sommatoria delle retribuzioni dovute per ciascun anno di lavoro, esclusa la retribuzione per lavoro straordinario, divisa per il coefficiente fisso pari a 13,5. Il trattamento di fine rapporto accantonato è stato poi rivalutato su base composta con l'applicazione dell'indice accertato dall'ISTAT.

CONCLUSIONI

In conclusione, l'ammontare complessivo delle spettanze dovute, nei confronti del ricorrente, si possono così sintetizzare:

DIFFERENZE RETRIBUTIVE STRAORDINARIO	€ xxxx
FESTIVO	€ xxxx
FESTIVITA'	€ xxxx
FERIE NON GODUTE	€ xxxx
INDENNITA' MANCATO PREAVVISO	-€ xxxx
TREDICESIME	€ xxxx
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ xxxx
TOTALE DOVUTO AL LAVORATORE	€ xxxxx

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ritiene, con la presente relazione che si compone di n° x pagine e n° x allegati di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione del Giudice Relatore per qualsiasi chiarimento.

Roma xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Dr. Nome COGNOME

ECC. MA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO – Coll. ...

Giudice Relatore:

Dr. Nome COGNOME

ALL'ILLUSTRISSIMO

Sig. GIUDICE RELATORE

Il sottoscritto Nome COGNOME Commercialista in Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xxxx veniva nominato CTU alla Causa ENTE contro Società Srl R.G xxxxx/xxxx;

che, dopo il giuramento di rito, al CTU veniva chiesto di rispondere al quesito: "Esaminati gli atti di causa ed acquisita, ove occorra, la necessaria documentazione da parte della società appellata, formuli il CTU due conteggi alternativi in relazione al contributo del 2% ex art 1 comma 39 legge 243/04, l'uno, con riferimento al fatturato complessivo per il periodo di cui è causa, attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. e delle sue strutture operative; l'altro applicando la percentuale del 2% sui compensi corrisposti ai predetti professionisti, con contestuale indicazione dei nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato ed alla attribuzione ai medesimi della percentuale contributiva di spettanza individuale;

applicando, infine, in entrambi i casi la sanzione di cui alla lettera a) dell'art 116 comma 8 legge 388/2000”;

che la Corte ha concesso al CTU il termine di 90 giorni, dall'inizio delle operazioni peritali, per la trasmissione della relazione alle parti costituite, le quali dovranno far pervenire al CTU le proprie osservazioni entro i successivi 60 giorni ed il CTU dovrà depositare la relazione e le eventuali controdeduzioni almeno 45 giorni prima dell'udienza di discussione;

che in data xx/xx/xxxx, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali alla presenza del CTU, del Dr. Nome COGNOME quale C.T.P. di parte appellante e del Dr. Nome COGNOME quale C.T.P. di parte appellata. **(All. 1)**;

che l'elaborato peritale è stato inviato alle parti **(All. 7)**;

che il CTP della Società appellata ha trasmesso al CTU le proprie osservazioni **(All. 8)**;

che il CTU ha proceduto ad effettuare una sintetica valutazione delle stesse, le quali non comportano variazioni all'operato peritale originario **(All. 9)**.

TUTTO CIO' PREMESSO

il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento a quanto prodotto dalle parti nel corso della stessa, compiuti gli accertamenti del caso, presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Preliminarmente occorre evidenziare che in seguito alla disamina della documentazione presente in atti, anche in ossequio a quanto autorizzato dalla corte, in sede di inizio operazioni peritali, il C.T.U. ha proceduto a richiedere alla parte appellata documentazione necessaria ai fini dello sviluppo dell'operato peritale.

La società xxxx srl ha prodotto copia di diversa documentazione inerente la richiesta formulata (**AII. 2**), la quale è stata regolarmente trasmessa all'appellante e che si deposita unitamente alla presente come allegato **2 BIS**.

Nel ricorso in appello l'ENTE richiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento della società xxxx srl all'obbligo contributivo previsto dall'art.1, comma 39, della legge 243/04 e conseguentemente condannare la stessa al versamento al Fondo di Previdenza a favore degli specialisti esterni per il fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N.

Il periodo oggetto della richiesta è indicato nei lassi di tempo che vanno dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx.

La normativa in riferimento dalla quale nascono le richieste poste dall'appellante è stata oggetto di ampie e profonde considerazioni che il CTU ritiene opportuno non riesaminare, lasciando logicamente ed opportunamente ogni tipo di considerazione in merito, al giudice adito. Risulta invece utile evidenziare quale sia stato il punto di criticità nella individuazione degli elementi/valori utili al calcolo dell'entità del contributo dovuto.

In primo luogo si è individuato nell'ambito dei Dichiarativi Fiscali, Mod. Unico SC/xxxx-IVA periodo imposta xxxx e Unico SC/xxxx-IVA periodo imposta xxxx, il fatturato globale prodotto dalla società appellata, successivamente si sono assunti, dall'elenco delle fatture emesse all' Azienda xxxx, i valori relativi alle prestazioni sanitarie erogate in convenzione con il S.S.N. per i periodi oggetto di causa. Si è proceduto, per completezza, a verificare nell'ambito del registro delle fatture emesse la sussistenza dell'Az. xxxx quale unico soggetto in convenzione con il S.S.N. Per il periodo xx/xx/xx -xx/xx/xx il fatturato relativo al S.S.N. è stato di € xxxx, mentre per il periodo xx/xx/xx - xx/xx/x il fatturato relativo al S.S.N. è stato di € xxxx.

Per procedere ai conteggi richiesti dalla Corte, i valori sopraindicati sono stati posti in rapporto con tutte le somme corrisposte ai professionisti medici per la partecipazione all'attività di produzione di tutto il fatturato globale, tali valori sono stati individuati nel Mod. 770/xxxx compensi erogati nell'anno xxxx e nel Mod. 770/xxxx compensi erogati nell'anno xxxx. Da tale confronto ne è ovviamente scaturito il valore proporzionale dei compensi relativi alla sola produzione del fatturato relativo al S.S.N. per il periodo oggetto di esame. L'individuazione dei "soggetti medici" ha avuto riscontro con la verifica dei codici personali dell'ENTE di ciascun professionista, codice che ovviamente non risulta assegnato ad eventuali biologi e/o altri i cui compensi chiaramente non rientrano nel computo del contributo dovuto.

In risposta alla prima parte del quesito il contributo è stato calcolato su un imponibile ottenuto abbattendo il fatturato, relativo al S.S.N. del periodo, del 30% (prestazioni di laboratorio) in applicazione dell'art. 4 D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120.

Si evidenzia che il totale del fatturato relativo alla produzione S.S.N. per tutti i medici dal xx/xx/xx al xx/xx/xx è stato di € xxxx mentre per il periodo dal xx/xx/xx al xx/xx/xx è stato di € xxxx.

Si è proceduto conseguentemente ad individuare il valore proporzionale dei compensi relativi alla sola produzione del fatturato relativo al S.S.N. di ciascun medico per il periodo oggetto di esame, indicando anche la quota percentuale di partecipazione alla produzione. Relativamente al secondo conteggio alternativo si è calcolato il contributo del 2% dovuto, individuando come imponibile il suddetto valore proporzionale dei compensi relativo al S.S.N. di ciascun medico per il periodo in esame. L'imponibile è stato assunto, per ciascuno, al netto dell'abbattimento contemplato dall'art. 4 D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120.

Si è applicato, infine in entrambi i conteggi alternativi la sanzione di cui alla lettera a) dell'art. 116 comma 8 Legge 388/2000 che prevede il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

Si sono evidenziati gli importi dei due versamenti effettuati in data xx-xx-xxxx dalla società opposta, così come risulta in atti e relativi al contributo del 2% uno per l'anno xxxx di Euro xxxx e l'altro di Euro xxxx per l'anno xxxx.

CONCLUSIONI

In conclusione, l'ammontare complessivo dei contributi e delle sanzioni dovuti all'ENTE, calcolati dal sottoscritto CTU, sulla base dei criteri indicati dalla Corte, suddivisi per conteggi alternativi, si possono sintetizzare nella seguente tabella riepilogativa:

PROSPETTO RIASSUNTIVO CONTRIBUTI + SANZIONI		
ANNO xxxx (All. 3)		
CONTRIBUTO art.1, c. 39, L. 243/04 SUL TOTALE FATTURATO S.S.N. DELLA SOCIETA' (Scad. vers.to xx/xx/xx)	Euro	xxxx
SANZIONI PER EVASO/TARDIVO VERSAM.TO lettera a) art. 116 c.8 L. 388/2000	Euro	xxxx
TOTALE xxxx	Euro	xxxx
VERSAMENTO DEL xx-xx-xxxx PER ANNO xxxx	Euro	xxxx
ANNO xxxx (All. 4)		
CONTRIBUTO art.1, c. 39, L. 243/04 SUL TOTALE FATTURATO S.S.N. DELLA SOCIETA' (Scad. vers.to xx/xx/xx)	Euro	xxxx
SANZIONI PER EVASO/TARDIVO VERSAM.TO lettera a) art. 116 c.8 L. 388/2000	Euro	xxxx
TOTALE xxxx	Euro	xxxx
VERSAMENTO DEL xx-xx-xxxx PER ANNO xxxx	Euro	xxxx

ANNO xxxx (All. 5)		
CONTRIBUTO art.1, c. 39, L. 243/04 SU COMPENSI AI MEDICI INERENTI FATTURATO S.S.N. DELLA SOCIETA' (Scad. vers.to xx/xx/xxxx)	Euro	xxxx
SANZIONI PER EVASO/TARDIVO VERSAM.TO lettera a) art. 116 c.8 L. 388/2000	Euro	xxxx
TOTALE xxxx	Euro	xxxx
VERSAMENTO DEL xx-xx-xxxx PER ANNO xxxx	Euro	xxxx
ANNO xxxx (All. 6)		
CONTRIBUTO art.1, c. 39, L. 243/04 SU COMPENSI AI MEDICI INERENTI FATTURATO S.S.N. DELLA SOCIETA' (Scad. vers.to xx/xx/xx)	Euro	xxxx
SANZIONI PER EVASO/TARDIVO VERSAM.TO lettera a) art. 116 c.8 L. 388/2000	Euro	xxxx
TOTALE xxxx	Euro	xxxx
VERSAMENTO DEL xx-xx-xxxx PER ANNO xxxx	Euro	xxxx

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ritiene, con la presente relazione che si compone di n. x pagine e n. x allegati di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione del Giudice Relatore per qualsiasi chiarimento.

Roma, xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

ECC. MA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO – Coll. ...

Giudice Relatore: Dr. Nome COGNOME

ALL'ILLUSTRISSIMO

Sig. GIUDICE RELATORE

Il sottoscritto Nome COGNOME Commercialista in Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xxxx veniva nominato CTU alla Causa COGNOME Nome contro ENTE PREVIDENZIALE R.G xxxx/xxxx;

che, dopo il giuramento di rito, al CTU veniva chiesto di rispondere al seguente quesito: "Accerti il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa e presa visione, ove ritenuto necessario, di ulteriore documentazione relativa alla posizione contributiva di Nome COGNOME in possesso degli ENTI PREVIDENZIALI:

1. se sussista una posizione assicurativa, specificandone gli anni di riferimento;
2. per quali anni siano stati pagati i contributi (considerando anche la procedura di condono) e a quale titolo: contributi assicurazione, ovvero assicurazione malattia".

che in data xx/xx/xxxx, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, alla presenza del solo CTU (**AII. 1**).

che la Corte ha concesso al CTU termine di giorni 150 per la trasmissione dell'elaborato alle parti costituite, con termine alle stesse di 20 giorni, dalla data di trasmissione della

relazione, per far pervenire al CTU le proprie osservazioni ed entro 20 giorni dalla scadenza di tale ultimo termine il CTU dovrà depositare la relazione e le eventuali controdeduzioni;

che in data xx/xx/xxxx l'elaborato peritale è stato inviato alle parti (**AII. 8**);

che le parti non hanno trasmesso al CTU proprie osservazione;

il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento a quanto prodotto dalle parti nel corso della stessa, compiuti gli accertamenti del caso, presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Per l'adempimento del mandato conferito, il sottoscritto CTU ha esaminato tutta la documentazione prodotta dalle parti in causa ed anche, in accoglimento dell'invito indicato nel quesito peritale, per una più opportuna indagine, in data xx-xx-xxxx si è recato presso l'ENTE detentore del fascicolo cartaceo della posizione del sig. COGNOME.

Nell'ambito della disamina della documentazione presente nella sede sono stati individuati diversi documenti utili alla ricostruzione della vicenda assicurativa dell'appellante.

Il sig. COGNOME risulta iscritto ai fini delle assicurazioni sociali dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni parziari dal xx-xx-xxxx, iscrizione avvenuta mediante presentazione del Modello C.D.M. 1 bis, presentato dall'appellante all'ENTE, per tramite del Patronato XXXXXX di Roma, documento nuovamente acquisito in miglior copia (**AII. 2**).

Nell'ambito di detto modello risulta più volte evidenziata l'iscrizione per il pagamento del solo contributo all'assicurazione infortuni. Tale modalità d'iscrizione si concretizzava nel caso in cui il coltivatore diretto non avesse, come nel caso in esame dichiarato, i requisiti oggettivi per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

Si chiarisce che, si concretizzano i requisiti oggettivi quando il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda sia superiore a 104 giornate annue (art. 3 legge 9/1963) e si fa fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo (art. 2 legge 9/1963). Si evidenzia che, in calce alla seconda pagina del modello sottoscritto dall'appellante, in riferimento alla nota "(1)" primo capoverso vi è chiaramente esposto il concetto di obbligatorietà di pagamento del solo contributo dell'assicurazione infortuni, sulla base dei criteri sopra citati, qualora uno dei due requisiti non sia raggiunto.

Ulteriore documento esaminato che riporta le specifiche caratteristiche quale coltivatore diretto del sig. COGNOME, è il mod. 1 CD presentato dall'appellante all'ENTE in data xx-xx-xxxx, modello in cui nel Quadro A sezione A/3 "SI DICHIARA 1 – CHE IL LAVORO OCCORRENTE PER LA COLTIVAZIONE DEI FONDI E DEL GOVERNO DEL BESTIAME (opzione 1) NON E' INFERIORE ALLE 104 GIORNATE DI LAVORO ANNUO 2 – CHE L'EFFETTIVA PRESTAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (opzione 2) E' INFERIORE AD UN TERZO DI QUELLA OCCORRENTE PER LE NORMALI NECESSITA' DI COLTIVAZIONE DEI FONDI E DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME". Sempre nello stesso modello, nella parte riservata all'ufficio, è compilato, con stampigliatura meccanica, per il riquadro "POSIZIONE ASSICURATIVA DEL NUCLEO ALLA DATA DEL 31-12-1989" la sezione "SOLO INF" (solo infortuni) per soggetti assicurati "UF 1" e per "GIORNATE 156", elementi questi che identificano il sig. COGNOME come soggetto assicurato ai soli fini infortunistici. Anche questo documento è stato nuovamente acquisito in miglior copia (**All. 3**).

Nell'ambito dell'accesso effettuato presso la sede dell'ENTE, si è acquisita copia del documento rilasciato dall'ENTE, in data xx-xx-xxxx Prot. xxxx attestante il diritto del sig. COGNOME alle prestazioni mutualistiche e previdenziali (**All. 4**). A tale attestato l'ENTE

emittente, ha fatto seguire in data xx-xx-xxxx, una missiva indirizzata al sig. COGNOME, con la quale informava che lo stesso risultava assicurato “ESCLUSIVAMENTE” ai fini infortunistici e non era pertanto iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti come erroneamente dichiarato nell’attestato precedentemente emesso (All. 5). Pertanto in risposta al punto 1 del quesito, anche tale ulteriore elemento, conferma l’assoluta mancanza di una posizione assicurativa IVS presso l’ENTE del sig. Nome COGNOME.

Quanto al punto 2 del quesito si evidenzia che non risultano versati contributi per assicurazione IVS o malattia, ma esclusivamente versamenti ai fini infortunistici, per gli anni dal xxxx al xxxx (All. 6) di cui gli ultimi tre regolarizzati tramite l’adesione alla regolarizzazione contributiva (art. 18 L 724/94).

Per completezza d’indagine si è proceduto a verificare l’esistenza di una posizione assicurativa infortuni relativa al sig. COGNOME. Presso l’ENTE non risulta alcuna iscrizione relativa all’appellante (All. 7).

CONCLUSIONI

La posizione del sig. Nome COGNOME quale Coltivatore Diretto, risulta essere formata esclusivamente da contributi ai fini infortunistici, essendo lo stesso inquadrato come soggetto conduttore di fondo per il quale il lavoro occorrente era superiore sì alle 104 giornate annue ma non coperto per almeno un terzo, dalle effettive prestazioni del suo nucleo, così come evidenziato nei documenti sottoscritti.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ritiene, con la presente relazione che si compone di n. x pagine e n. x allegati di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione del Giudice Relatore per qualsiasi chiarimento.

Roma, xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome Cognome

ECC. MA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO – Coll. ...

Giudice Relatore: Dr. Nome COGNOME

ALL'ILLUSTRISSIMO

Sig. GIUDICE RELATORE

Il sottoscritto Nome COGNOME Commercialista in Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xx veniva nominato CTU alla Causa COGNOME Nome contro ENTE, R.G. xxxxx/xxxx;

che, dopo il giuramento di rito, al CTU veniva chiesto di adempiere al quesito: "Accerti il CTU, presa visione degli atti e sulla base di quanto già statuito nelle sentenze passate in giudicato, il trattamento pensionistico spettante all'appellato, tenuto conto anche dei rilievi delle parti";

che la Corte d'Appello ha concesso termine, al C.T.U. per il deposito della Relazione peritale, di 60 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della relazione alle parti costituite, le quali dovranno far pervenire al CTU le proprie osservazioni entro i successivi 45 giorni ed entro i successivi 30 giorni dalla scadenza di tale ultimo termine il CTU dovrà depositare la perizia nella quale si confronterà con le osservazioni delle parti;

che in data xx/xx/xx, come fissato, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, presso lo studio del CTU sito in Roma Via Strada n° 3, senza peraltro che le parti comparissero e alla presenza quindi, del solo C.T.U. **(All. 1)**.

che l'elaborato peritale è stato inviato alle parti **(All. 8)**;

che il Legale di parte appellata ha trasmesso al CTU le proprie osservazioni **(All. 9)**;

che il CTU ha proceduto ad effettuare una valutazione delle stesse, le quali hanno comportato delle variazioni all'operato peritale originariamente trasmesso **(All. 10)**.

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento a quanto prodotto dalle parti nel corso della causa, compiuti gli accertamenti del caso, presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

APPROCCIO METODOLOGICO

Per l'adempimento del mandato conferito, il sottoscritto CTU ha analizzato tutta la documentazione in atti, anche in ragione delle settimane utili e della relativa retribuzione ha proceduto al calcolo del trattamento di pensione;

Con sentenza n. xxxx/xx (R.G. xxxx/xx, D.ssa Nome COGNOME), il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro – ha accolto la richiesta del ricorrente per la corresponsione dei ratei da parte dell'ENTE per il periodo xx/xx/xx-xx/xx/xx, confermando inequivocabilmente il riferimento all'ammontare della Retribuzione Media Settimanale indicata nella sentenza della Corte d'Appello n. xxxx/xx, quale parametro da cui dedurre le eventuali differenze a favore dell'appellato.

Il valore del rateo pensionistico contemplato però è quello di €uro xxxx al xx/xxxx.

Il CTU, sulla base di tale elementi, ha proceduto a calcolare i ratei pensionistici dovuti, perequando al xx/xxxx il valore di partenza del xx/xxxx (**All. 2**).

Ai valori dei ratei pensionistici ottenuti sono stati detratti le quote mensili percepite per i medesimi periodi, così come riscontrato nei prospetti acquisiti presso la sede ENTE di Città (**All. 3**), l'importo totale relativo al periodo dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx è pari a € xxxx più interessi legali per € xxxx per un importo totale di € xxxx (All. 4).

In ottemperanza a quanto disposto nel quesito peritale, cioè tenendo conto anche dei rilievi formulati dall'ENTE, si è proceduto comunque a valutare l'entità del rateo pensionistico spettante al Sig. COGNOME sulla base della sentenza n. xxxx/xx (R.G. xxxxx/xx, Giudice D.ssa COGNOME) del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro – che ha accolto la richiesta del ricorrente per la corresponsione dei ratei da parte dell'ENTE per il periodo xx/xx/xx-xx/xx/xx, che confermava, inequivocabilmente quale parametro, il riferimento all'ammontare della Retribuzione Media Settimanale indicata nella sentenza della Corte d'Appello n. xxxxx/xx.

Il Dlgs. N. 503/92 prevede che il calcolo del rateo pensionistico derivi dalla determinazione della Retribuzione media settimanale quale risultante della somma di 2 distinte quote:

- 1) la quota "A", relativa al periodo di contribuzione antecedente il 31/12/1996, per la quale vengono considerate le retribuzioni conseguite nelle ultime 260 settimane (5 anni), rivalutate secondo i coefficienti di cui all'art. 3 della L. 297/82;
- 2) la quota "B", per la quale vengono considerate 260 settimane antecedenti il 31/12/1996, più il 50% delle settimane tra il 1/01/1993 e il 31/12/95 pari a 78, più il 66,6% delle settimane tra il 1/01/1996 e il 31/12/96, considerando le retribuzioni dal 1/01/89 al 31/12/96 rivalutate secondo i coefficienti di cui all'art. 3 del Dlgs. n. 503/92.

Pertanto, con un totale di 2.020 settimane retributive utili (**All. 5**), tenuto conto dei coefficienti di rivalutazione annuale delle retribuzioni pensionabili di cui alla L. 297/82 e dei coefficienti correttivi del limite massimo di retribuzione pensionabile di cui al Dlgs. n. 503/92, il rateo pensionistico complessivo dovuto a partire dal xx/xx/xx è pari a Euro xxxx, di cui Euro xxxx per la “quota A” e Euro xxxx per la “quota B” (**All. 6**).

Tale valore, peraltro, è sostanzialmente identico al rateo calcolato dall'ENTE (Euro xxxx), tenuto conto poi della perequazione, è stato sviluppato il calcolo del rateo pensionistico fino alla data del xx/xx/xxxx l'importo totale relativo al periodo xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx sarebbe eventualmente pari a € xxxx più interessi legali per € xxxx per un importo totale di € xxxx (**All. 7**).

Nel contesto della determinazione di tale valore e nel confronto dello stesso con i conteggi eseguiti dal Sig. COGNOME per la determinazione del rateo pensionistico, il CTU comunque, non ha trovato alcun riscontro normativo e/o tecnico-procedurale che potesse supportare la correttezza della procedura di calcolo applicata.

Tutti gli importi, ovviamente si intendono al lordo delle imposte dovute.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ritiene, con la presente relazione che si compone di n. xx pagine e n. xx allegati di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione del Giudice Relatore per qualsiasi chiarimento.

Roma xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE LAVORO – I GRADO

ALL'ILLUSTRISSIMO

Sig. GIUDICE RELATORE

Il sottoscritto Nome COGNOME Commercialista in Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xx veniva nominato CTU alla causa COGNOME Nome contro ENTE, R.G.xxxx/xx;

che al CTU veniva posto il seguente quesito: *"Accerti il CTU l'ammontare correttamente rivalutato ai sensi di legge dell'indennizzo dovuto in conseguenza della contrazione dell'HCV correlato subito dal ricorrente, con particolare riferimento all'indennità integrativa speciale di cui al comma 2 dell'art. 2 legge n. 324/59, con interessi legali dalla rivalutazione al saldo"*;

che il Tribunale ha assegnato al C.T.U., il termine di 60 giorni per la trasmissione della relazione alle parti costituite, le quali dovranno far pervenire al CTU le proprie osservazioni entro i successivi 20 giorni ed entro 10 giorni dalla scadenza di tale ultimo termine il CTU dovrà depositare la relazione e le eventuali controdeduzioni;

che in data xx/xx/xxxx, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, alla presenza del solo C.T.U. (All.1).

che l'elaborato peritale è stato inviato alle parti (All. 3);

che le parti non hanno trasmesso al CTU le proprie osservazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento a quanto prodotto dalle parti nel corso della causa, presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

APPROCCIO METODOLOGICO

Per l'adempimento del mandato conferito, il sottoscritto CTU ha esaminato la documentazione presentata dalle parti in causa, ritenendola sufficiente per l'espletamento del quesito, con particolare riferimento a quanto dichiarato in termini di versamento effettuato da parte dell'ENTE al ricorrente, sia a titolo di arretrati, sia a titolo di rateo mensile dell'indennizzo dovuto.

Nei fatti, al ricorrente è stato riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 25 febbraio 1992 e successive modifiche, con inclusione nella 7^a categoria.

Ai sensi dell'art. 2, 1° e 2° comma, della citata legge, tale indennizzo è la somma di due quote:

- a) un importo determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111;
- b) l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

La decorrenza di tale diritto ha inizio, a partire da xx/xxxx.

In ordine al calcolo e alla liquidazione delle competenze disposta dall'ENTE, di cui agli atti contenuti nel fascicolo di causa, si pongono tre ordini di questioni:

- 1) lo stesso ha provveduto alla rivalutazione monetaria, in base al calcolo del costo della vita su indice ISTAT, soltanto per la quota a);
- 2) secondo dichiarazione dello stesso ENTE (all.3 fascicolo parte ricorrente), la liquidazione degli arretrati, relativi al periodo xx/xx – xx/xx/xxxx per un totale di L. xx.xxx.xxx pari a € xx.xxx,xx, è stata pagata nell'anno xxxx;
- 3) il pagamento degli arretrati è stato disposto a fronte della parte capitale, contravvenendo all'art. 1194 c.c. che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi, e quindi al capitale, salvo il consenso del creditore. Dagli atti allegati al fascicolo, non risulta che il ricorrente abbia espresso tale consenso.

Per l'espletamento del mandato conferito e rispondere compiutamente a quanto indicato nel quesito formulato dalla S.V. III.ma, si è provveduto nel seguente modo.

In primo luogo, si è proceduto al calcolo dell'indennizzo dovuto alla ricorrente rivalutando, secondo l'indice ISTAT del costo della vita, anche l'Indennità Integrativa Speciale, che l'ENTE, al contrario, aveva tenuto fermo all'importo originario di € xxx,xx mensili.

Successivamente, per il calcolo degli interessi di mora, a partire dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sono state considerate le date di riferimento e gli importi versati, a titolo di arretrati, a fronte del debito pregresso dell'ENTE, per la copertura, prima, della quota interessi maturata fino alla data di pagamento, e poi della parte capitale.

In particolare:

con il pagamento di x.xxx,xx, relativo agli arretrati del periodo xx/xx/xx – xx/xx/xx, sono stati assorbiti gli interessi maturati pari a € xxxx e parte della quota capitale non ancora versata pari a € xxxx.

Quindi, dedotto quanto corrisposto a titolo di arretrati, **la quota capitale** ancora spettante al Sig. COGNOME, per il periodo xx/xx/xx – xx/xx/xx, in ragione del differente metodo di calcolo operato nel presente elaborato peritale, che considera soggetta a rivalutazione anche l'Indennità Integrativa Speciale e non solo quella tabellare, rispetto a quello formulato dall'ENTE, è pari a € **xxxx**.

Poiché il quesito della S.V. III.ma dispone il calcolo di capitale e interessi legali dalla maturazione al saldo, è stato effettuato il conteggio degli interessi legali su tale somma fino a xx/xxxx (mese di competenza del rateo maturato alla data della presentazione del ricorso), per un importo pari a €**xxxx**. Successivamente, per il periodo xx/xxx – xx/xxxx, è stata calcolata la differenza tra quanto dovuto e quanto percepito nonché gli interessi legali su tale differenza.

In particolare, la quota capitale complessiva risulta pari a €**xxxx**, mentre gli interessi, computati dalla data di maturazione di ciascun rateo, ammontano a € **xxxx**.

L'importo totale ancora dovuto, quindi, è pari a € **xxxx**

Nella seguente tabella è riportata la sintesi dei risultati sopra esposti.

Somme dovute ad xx/xxxx(data liquidazione arretrati)
Capitale
Interessi
Totale
Arretrati liquidati
Differenza capitale xx/xx- xx/xx
Interessi su capitale non liquidato xx/xx- xx/xx
Totale differenza + interessi
Differenze da xx/xxxx a xx/xxxx
Capitale dovuto da xx/xxxx a xx/xxxx
Capitale pagato da xx/xxxx a xx/xxxx
Totale capitale
Interessi
Totale capitale + interessi
Totale dovuto da xx/xxxx ad oggi

Per il dettaglio delle somme dovute a titolo di capitale, interessi e rivalutazione, si rinvia ai prospetti elaborati per il ricorrente **(All. 2)**.

Tali importi, ovviamente si intendono al lordo delle imposte dovute.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ritiene, con la presente relazione che si compone di n. x pagine e n. x allegati di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione del Giudice Relatore per qualsiasi chiarimento.

Roma xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE LAVORO – I GRADO

ALL'ILLUSTRISSIMO

Sig. GIUDICE RELATORE

La sottoscritta D.ssa Nome COGNOME n°xxxxx Ordine dei Dottori Commercialisti e E.C. di Roma, iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xxxx veniva nominata CTU alla Causa ISTITUTO xxxx contro COGNOME Nome - R.G. xxxxx/xxxx;

che, dopo il giuramento di rito, al CTU veniva chiesto di adempiere al seguente quesito:

“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, dica il CTU se risulti fondata l'eccezione riconvenzionale di compensazione per pregresso pagamento della somma di € xxxx in esecuzione della sentenza Corte Appello, xxxx/xxxx in atti, quale quota di partecipazione al fondo incentivante per la realizzazione dei reparti di*omissis*.....”;

che il Tribunale ha concesso al C.T.U. termine di 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni peritali fissata per il giorno xx/xx/xx per la trasmissione della relazione alle parti costituite, le quali dovranno far pervenire al CTU le proprie osservazioni entro i successivi 20 giorni ed entro 10 giorni dalla scadenza di tale ultimo termine il CTU dovrà depositare la relazione e le eventuali controdeduzioni;

che in data xx/xx/xxxx in Roma presso lo studio del C.T.U. sito in Via Strada n° x, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, alla presenza del CTU, del CTP di parte

opposta Nome COGNOME e dell' Ing. Nome COGNOME, CTP di parte opponente, con l'Avv. Nome COGNOME **(All. 1)**.

che l'elaborato peritale è stato inviato alle parti **(All. 2)**;

che le parti non hanno trasmesso al CTU alcuna osservazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento a quanto prodotto dalle parti nel corso della causa, compiuti gli accertamenti del caso, presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Per l'adempimento del mandato conferito, la sottoscritta CTU ha esaminato tutta la documentazione prodotta dalle parti in causa e ha proceduto a ricostruire quanto segue.

La delibera commissariale xxx/xxxx (allegato xx fascicolo ricorrente, allegato x ricorso decreto ingiuntivo COGNOME e allegato xx opposizione decreto ingiuntivo), integrata con delibera xxx/xxxx (allegato xx bis fascicolo ricorso in opposizione xxx), è il cardine di tutte le fasi che hanno portato alle richieste formulate dai soggetti coinvolti negli atti di causa. Con tale delibera, si stabiliva sostanzialmente la realizzazione dei vari reparti all'interno dell'Ospedale xxxx sito in località xxx Via xxxx, mediante l'utilizzo dei finanziamenti disponibili oggetto di precedenti autorizzazioni sia Regionali che Ministeriali. Nell'ambito della delibera sono evidenziate le molteplici variazioni adottate, infatti i finanziamenti erano inizialmente destinati alla ristrutturazione/realizzazione di reparti all'interno della struttura dell'Ospedale xxxx. Successivamente, come riportato in delibera, i finanziamenti sono stati dirottati verso la realizzazione di nuovi reparti all'interno della struttura ospedaliera xxxx. Poi con l'acquisizione da parte dell'xxx del nuovo ospedale collocato in località xxxx, così

come argomentato nella delibera xxx/xxxx, in base alle diverse considerazioni sia di carattere tecnico che di convenienza economica, si stabiliva la definitiva destinazione dei finanziamenti alla realizzazione delle opere presso l'ospedale xxxx.

In data xx/xx/xxxx l'Arch. COGNOME notificava all'Opponente xxxxx, anche in considerazione della delibera commissariale xxx del xx/xx/xxxx (Approvazione Regolamento a norma dell'art. 13 della Legge 144/1999) nella quale erano stabilite le percentuali di ripartizione della quota parte del fondo speciale al personale dipendente che ha partecipato all'espletamento dell'attività, un ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento della somma complessiva di Euro xxxx. In particolare, tra le varie richieste, al punto xx del ricorso l'Arch. COGNOME chiedeva il pagamento della somma di euro xxxx in relazione alle delibere:

- n. xxx del xx/xx/xxxx (allegato xx della memoria di costituzione dell'Arch. COGNOME, allegato xx del ricorso per decreto ingiuntivo xxxx) con la quale, in riferimento alla delibera commissariale xxx/xxxx, veniva liquidato alla società xxxx affidataria dei lavori di realizzazione del reparto dell'Ospedale xxx l'importo di euro xxxx quale primo stato di avanzamento lavori;
- n. xxx del xx/xx/xxxx (allegato xx della memoria di costituzione dell'Arch. COGNOME, allegato xx del ricorso per decreto ingiuntivo xxxx), sempre con riferimento alla delibera commissariale xxx/xxxx, che liquidava alla società xxx affidataria dei lavori di realizzazione del reparto dell'Ospedale xxxxx l'importo di euro xxxx quale secondo stato di avanzamento lavori;
- n. xxx del xx/xx/xxxx (allegato xx della memoria di costituzione dell'Arch. COGNOME, allegato xx del ricorso per decreto ingiuntivo xxxx) in cui, sempre con riferimento alla delibera commissariale xxx/xxxx veniva liquidata alla società xxx affidataria dei lavori di

realizzazione del reparto dell'Ospedale xxxx con specifico riferimento all'allestimento dei reparti di via xxx l'importo di euro xxxx quale acconto sulle forniture effettuate.

La somma complessiva liquidata alla società affidataria, con riferimento ai lavori contemplati nella delibera commissariale xxx/xxxx, era pari ad euro xxxx. L'arch. COGNOME, chiedeva il pagamento della somma di euro xxxx quale compensi incentivanti in qualità di progettista e direttore lavori per i lavori come sopra descritti liquidati alla società xxxx. Tale somma è stata liquidata come da sentenza xxxxx/xxxx nel xx/xxxx.

Successivamente all'Arch. COGNOME veniva liquidata dall'xxx la somma di euro xxxx per l'attività di direttore dei lavori così come approvato con la Delibera xxxx del xx/xx/xxxx (allegato xx del ricorso per decreto ingiuntivo, allegato xx della memoria di costituzione).

Tale Delibera dispone la liquidazione del fondo incentivante, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento della delibera xx/xxxx (modificativo della xx/xxxx), relativo al progetto di liquidazione dei nuovi reparti dell'Ospedale xxxxxx di via xxxx, stabilendo definitivamente l'importo del fondo incentivante in euro xxxx. La deliberazione xxx/xxxx individua le somme e le aliquote percentuali spettanti a ciascuna unità di personale che ha collaborato alla realizzazione delle opere. All'Arch. COGNOME veniva espressamente riconosciuta un quota per la "Direzione lavori" pari ad euro xxx (30%), somma già liquidata dall'xxx e stabiliva per i tecnici che hanno redatto il progetto una quota pari al 30% del fondo incentivante pari ad euro xxxx.

E' da ritenere pertanto fondata l'eccezione riconvenzionale di compensazione avanzata dall'xxx in quanto l'importo di euro xxxx, liquidato in esecuzione della sentenza Corte Appello xxx/xxxx, era stato calcolato sugli stati di avanzamento lavori presentati dalla Società affidataria dei lavori xxxx, tutti riferiti alla delibera xxx/xxxx. Con la successiva delibera xxx/xxxx, il Commissario Straordinario ha definitivamente stabilito la liquidazione

del fondo di incentivazione previsto dall'art. 18 L. 109/94 relativo a tutte le opere realizzate sulla base della delibera xx/xxxx.

CONCLUSIONI

La liquidazione fondo di incentivazione (delibera xxx/xxxx per la realizzazione dei reparti xxx è relativa a tutte le opere contemplate nella delibera xxx/xxx e successive modifiche ed integrazioni. La somma di euro xxxx percepita in esecuzione della sentenza xxx/xxxx è da considerarsi quale quota di partecipazione al fondo incentivante, calcolato prima della definitiva liquidazione di cui alla delibera xxx/xxxx sulla base di acconti corrisposti alla società affidataria delle opere, conseguentemente a quanto esposto la domanda riconvenzionale risulta fondata.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ritiene, con la presente relazione che si compone di n. x pagine e n. x allegati di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione del Giudice Relatore per qualsiasi chiarimento.

Roma xx Mese xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome Cognome

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – I GRADO

ALL'ILLUSTRISSIMO
GIUDICE RELATORE

Il sottoscritto Nome COGNOME, Commercialista in Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xxxx veniva nominato CTU alla Causa COGNOME Nome contro Società R.G xxx/xxxx;

che, dopo il giuramento di rito, al CTU veniva chiesto di rispondere al seguente quesito: "Accertare quanto ancora eventualmente di spettanza del COGNOME, per le voci di cui al ricorso, in relazione all'intercorso rapporto di agenzia con Cooperativa xxx e per il periodo di vigenza del contratto di agenzia, servendosi dei documenti di cui in fascicolo di ufficio e con esclusione di quanto prodotto dallo COGNOME direttamente al precedente ctu, ed sperando ogni più opportuna indagine".

che il Tribunale ha concesso al C.T.U. termine entro il xx/xx/xxxx per la trasmissione della relazione alle parti costituite, le quali dovranno far pervenire al CTU le proprie osservazioni entro il xx/xx/xxxx ed entro il xx/xx/xxxx il CTU dovrà depositare la relazione definitiva comprensiva delle risposte ai rilievi dei consulenti di parte;

che in data xx/xx/xxxx, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, alla presenza del C.T.U., del ricorrente sig. Nome COGNOME e del Nome COGNOME quale CTP di parte ricorrente mentre nessuno è comparso per parte resistente (**AII.1**);

che l'elaborato peritale è stato inviato alle parti (**AII. 7**);

che i CTP delle parti hanno trasmesso al CTU le proprie osservazioni (**AII. 8 e AII. 9**),

che il CTU ha proceduto ad effettuare una sintetica valutazione delle stesse, le quali non comportano nessuna variazione sulle conclusioni dell'operato peritale trasmesso alle parti (**AII. 10**).

TUTTO CIO' PREMESSO

il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento a quanto prodotto dalle parti nel corso della stessa, compiuti gli accertamenti del caso, presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

il ricorrente richiede per l'intercorso rapporto di agenzia con la società resistente, svoltosi in forza del contratto di agenzia stipulato in data xx/xx/xxxx e risoltosi con decorrenza xx/xx/xxxx, diverse voci contrattuali e in particolare:

- 1) Provvigioni non riconosciute;
- 2) Indennità di incasso;
- 3) Indennità mancato preavviso;
- 4) F.I.R.R.;
- 5) Indennità suppletiva di clientela;
- 6) Indennità meritocratica;
- 7) Indennità di non concorrenza;

Tali sono gli elementi, come da richieste peritali, che il CTU ha proceduto a calcolare sulla base della documentazione presente in atti.

Provvigioni non riconosciute

Relativamente a tale voce il CTU ha proceduto preliminarmente, sulla base dei prospetti provvigioni da liquidare di cui all'all. xx del ricorso, a suddividere gli "imponibili provvigioni" indicati, sulla base della "percentuale provvigioni" riportate negli stessi prospetti, ove tali schede non riportano l'indicazione della percentuale provvigionale applicata, è stato utilizzato in via alternativa per l'individuazione, il prospetto allegato alle memorie di parte resistente del xx/xx/xxxx. Laddove nei prospetti risultano conteggiate provvigioni del x,xx% e del xx,xx%, si sono applicate rispettivamente provvigioni del xx,xx% e del xx,xx% in considerazione di quanto indicato dal ricorrente (punto xx del ricorso) e non contestato da parte resistente **(All. 2)**.

Successivamente il CTU ha proceduto a calcolare le provvigioni spettanti, in base alla suddivisione come sopra specificata, applicando la percentuale provvigionale del xx,xx% o del xx,xx% stabilita nel contratto.

Considerando le fatture emesse dal ricorrente (all. xx del ricorso) si è proceduto a calcolare l'importo delle provvigioni già corrisposte. Dalle provvigioni maturate, come sopra individuate, è stato detratto quanto percepito. Dal conteggio effettuato risultano ancora dovute provvigioni per **Euro xxxx (All. 3)**.

Indennità di incasso

Dalla documentazione in atti è impossibile per il CTU stabilire quali siano state le somme riscosse dall'agente su cui calcolare la relativa indennità di incasso ne tantomeno, in assenza di specifica pattuizione, stabilire la percentuale spettante.

Indennità sostitutiva del preavviso

L'art. 1750 del c.c. stabilisce che "Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi". Considerato che il contratto ha avuto termine nel terzo anno già iniziato, il preavviso risulta essere pari a mesi tre.

Il CTU ha proceduto pertanto a calcolare le provvigioni maturate nell'anno precedente la cessazione del contratto e a quantificare la media delle stesse da moltiplicare per i mesi di preavviso che, nello specifico, sulla base dell'anzianità di servizio, sono pari a tre. Dal calcolo effettuato risulta che l'Indennità sostitutiva del preavviso è pari ad **Euro xxxx (All. 4)**.

Indennità per cessazione del rapporto (art. 1751 c.c.)

L'art. 1751 del codice stabilisce che, all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se sussistono le seguenti condizioni: "l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli

affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”;

Il diritto all'indennità è pertanto subordinato alla presenza di entrambe le condizioni esposte (apporto clientela e continui vantaggi per il preponente).

L'art. 1751 c.c. stabilisce ancora che:

- il relativo importo non può superare una cifra pari ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni e, se il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione;
- le disposizioni in esso contemplate non possono essere derogate a svantaggio dell'agente.

L'indennità ex art. 1751 c.c. è alternativa alle indennità previste dall'AEC. Dall'analisi della documentazione presente in atti è impossibile per il CTU individuare se l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti e di conseguenza non può stabilire se sussistono le condizioni per il riconoscimento di detta indennità. Il CTU comunque, al fine di rendere l'elaborato completo ed esaustivo, ha proceduto alla quantificazione dell'indennità stessa, a prescindere dal diritto alla spettanza. Pertanto l'importo massimo dell'indennità ex art. 1751 c.c., calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni, è pari ad **Euro xxxx (All. 5).**

L'AEC nell'art. 12 stabilisce invece che l'indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da tre emolumenti: 1) indennità di risoluzione del rapporto; 2) Indennità suppletiva di clientela; 3) Indennità meritocratica.

L'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) deve essere calcolata sulla base delle provvigioni maturate annualmente e secondo le percentuali di seguito riportate:

1% sull'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente, e integrata nelle misure del 3% fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 e 9.300,00 euro;

Le somme di cui sopra vengono annualmente accantonate dal preponente nell'apposito Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) costituito presso la fondazione Enasarco. Il FIRR viene erogato direttamente dall'Enasarco all'agente alla risoluzione del rapporto, quindi nello specifico tale indennità è calcolata dall'ENTE e liquidata dallo stesso direttamente al ricorrente. Il CTU ha proceduto pertanto a calcolare l'indennità di fine rapporto maturata sulle differenze provvisionali spettanti al ricorrente. L'ammontare di tale indennità è pari ad **Euro xxxx (All. 6)**.

L'indennità suppletiva di clientela deve essere calcolata sull'ammontare delle provvigioni dovute all'agente fino alla data di cessazione del rapporto secondo le seguenti aliquote:

3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto;

3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;

4,00% sulle provvigioni maturate negli anni successivi;

L'ammontare dell'Indennità suppletiva di clientela calcolata è pari ad **Euro xxx (All. 6)**.

L'indennità meritocratica spetta all'agente così come previsto dall'AEC solo se l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Così come per le condizioni di cui all'art. 1751 del c.c. dalla documentazione presente in atti è impossibile per il CTU individuare se l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti e di conseguenza non può stabilire se sussistono le condizioni per il riconoscimento di detta indennità. Il CTU comunque, sempre al fine di rendere l'elaborato completo ed esaustivo, ha proceduto alla quantificazione dell'indennità stessa. L'indennità si calcola per i rapporti di agenzia di durata inferiore ai tre anni dalla differenza tra il valore finale calcolato sulle provvigioni degli ultimi 12 mesi antecedenti alla chiusura del rapporto e il valore iniziale calcolato sulle provvigioni del primo trimestre del rapporto moltiplicato per quattro. Essendo il valore finale inferiore al valore iniziale nulla è dovuto al ricorrente per indennità meritocratica.

Indennità di non concorrenza

Il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.) è un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso con il quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro in cambio dell'impegno di quest'ultimo a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto. Il patto di non

concorrenza deve necessariamente avere determinati requisiti, più precisamente il patto deve risultare da atto scritto, deve prevedere un corrispettivo e deve essere contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. Poiché in atti non risulta documentazione che contempri tale pattuizione, ne altresì atti che indichino la eventuale modalità di calcolo di tale indennità, non risulta possibile al CTU determinare tale elemento.

CONCLUSIONI

In conclusione del lavoro svolto, il CTU ha potuto accertare l'ammontare dei valori così come riassunti nella seguente tabella:

PROVVIGIONI NON RICONOSCIUTE	€	xxx
IND.TA' SOSTIT. DEL PREAVVISO	€	xxx
FIRR	€	xxx
INDENNITA' SUPPLETTIVA DI CLIENTELA	€	xxx
INDENNITA' EX ART. 1751 COMMA3 COD. CIV.	€	xxx

Tali importi, ovviamente si intendono al lordo delle imposte dovute.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ritiene, con la presente relazione che si compone di n. x pagine e n. x allegati di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione del Giudice Relatore per qualsiasi chiarimento.

Roma, xx/xx/xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – I GRADO

ALL'ILLUSTRISSIMO
GIUDICE RELATORE

Il sottoscritto Nome COGNOME Commercialista in Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xxxx veniva nominato CTU alla causa COGNOME Nome contro Società srl R.G. xxx/xxxx;

che, dopo il giuramento di rito, al CTU veniva sottoposto il seguente quesito: *“Accerti il CTU, all’esito dell’esame dei libri IVA, del registro fatture, del registro clienti e delle altre scritture indicate alle pagine xx e xx del ricorso, il fatturato delle vendite concluse, sia dal ricorrente, sia dalla soc. xxx srl, che da tutti gli altri agenti, per prodotti distribuiti e commercializzati dalla xxx srl nella zona di competenza esclusiva del ricorrente, dal x-x-xxxx al x.x.xxxx, e indicata in contratto con gli allegati “B” e “C” del contratto – Determini altresì l’importo delle provvigioni dovute al ricorrente dalla xxx srl in relazione alle suddette vendite, sulla base degli importi provvigionali di cui all’All.”D” e successive modifiche e integrazioni (variazione del 1.12.2007)”*.

che il Tribunale ha concesso termine al C.T.U. sino al xx-xx-xxxx per la trasmissione del proprio elaborato peritale alle parti le quali dovranno far pervenire al CTU le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni dalla ricezione. Il CTU entro il termine di 15 giorni

dalla ricezione delle note dovrà depositare la relazione corredata delle osservazioni delle parti nonché delle eventuali controdeduzioni;

che in data xx-xx-xxxx, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, in Roma presso lo studio del C.T.U. sito in Via Strada n° x, alla presenza del C.T.U., del Dr. Nome COGNOME quale CTP di parte ricorrente e della D.ssa Nome COGNOME quale CTP della società resistente (**AII. 1**).

che in sede di inizio operazioni peritali, ritenuta la necessità e come autorizzato dal Giudice, è stata richiesta alle parti documentazione necessaria all'espletamento dell'operato peritale,

che parte resistente ha fornito, in data xx/xx/xxxx, della documentazione in formato elettronico (**AII. 2**), di cui se ne allega una stralcio cartaceo. La suddetta è stata dal C.T.U. consegnata anche a parte ricorrente;

che in data xx-xx-xxxx, sono proseguite le operazioni peritali, presso lo studio del C.T.U., alla presenza dello stesso, del Dr. Nome COGNOME quale CTP di parte ricorrente e della D.ssa Nome COGNOME quale CTP della società resistente (**AII. 3**).

che l'elaborato peritale è stato inviato alle parti (**AII. 4**);

che i CTP delle parti hanno trasmesso al CTU le proprie osservazione (**AII. 5** e **AII. 6**), nel caso della società resistente corredate di documentazione aggiuntiva e valorizzazione delle maggiori provvigioni;

che il CTU ha proceduto ad effettuarne una sintetica valutazione (**AII. 7**) apportando, in ragione delle stesse note e dei documenti allegati, le opportune integrazione alle conclusioni del definitivo operato peritale.

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento a quanto prodotto dalle parti, compiuti gli accertamenti del caso, presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA PER L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Il CTU sin dall'inizio delle operazioni peritali ha riscontrato l'assoluta mancanza nell'ambito dei fascicoli di causa di documenti contabili idonei ad evidenziare le movimentazioni degli ordinativi e/o vendite eseguite dalle parti in causa.

Per documenti idonei il CTU identifica la fatture emesse dalla società per tutte le forniture eseguite nell'ambito delle zone individuate dal contratto. E' da tali documenti che si evince sia il tipo di prodotto ceduto e conseguentemente la quantità e la quota parte provvigionale maturata dall'agente sempre in base ai canoni indicati nel contratto, anche con l'applicazione delle percentuali variabili.

Gli elementi contenuti nelle fatture, quali il cap di vendita e l'indirizzo dei clienti permettono quindi di focalizzare tutti gli affari riconducibili al sig. COGNOME. Individuate tali entità, applicate le percentuali provvigionali relative ai prodotti ceduti, si può determinare la quota di provvigioni spettante al COGNOME, da dette provvigioni si procede alla decurtazione di quanto già percepito dal ricorrente, individuando l'eventuale residuo ancora dovuto.

Tutto quanto sopra considerato impatta con una realtà di documenti di entità enorme, infatti xxx srl ha rapporti con un numero considerevole di clienti in favore dei quali vengono emesse una copiosa quantità di documenti contabili (diverse migliaia). L'analisi di detti dati è si possibile ma in tempi esageratamente lunghi per le necessità processuali di un Accertamento Tecnico Preventivo.

Il CTU pertanto dopo aver individuato ed esposto quale possa essere il tipo di indagine da eseguire, ha proceduto ad individuare, anche con il supporto dei CTP delle parti, una procedura più rapida per l'individuazione degli elementi necessari alla stesura dell'operato peritale. In sede di inizio operazioni peritali pertanto ha richiesto le schede di mastro per i periodi xx-xx-xx /xx-xx-xx, relative ai "clienti" e alle "vendite" ricadenti nella zona affidata al ricorrente, così come indicato nel contratto e negli allegati "B","C" ed "E" dello stesso, sottoscritto in data xx-xx-xxxx (allegato n° xx del ricorso introduttivo), oltre all'elenco delle anagrafiche dei clienti della società resistente, che abbiano sede e/o ufficio acquisti esistenti nelle zone identificate e sempre indicate nel punto xx ed allegato "B","C" ed "E" del contratto d'agenzia. Tale richiesta ovviamente ha comportato e comporta l'ausilio informatico della società resistente, la quale infatti, ha prodotto diversa documentazione su supporto informatico, ma non del tutto completa in quanto priva per esempio degli elementi immediatamente riconducibili a COGNOME, vale a dire gli affari conclusi dallo stesso anche se già riconosciuti o l'elenco generale delle anagrafiche di tutti i clienti xxx srl. Si specifica che la conoscenza delle anagrafiche di tutti i clienti movimentati da xxx srl è propedeutica agli opportuni riscontri sulla completezza dei dati forniti.

Va specificato però che dall'analisi di quanto prodotto è emerso che i dati riportati nelle schede di mastro si riferiscono ad importi netti della fornitura, vale a dire che evidenziano i valori delle cessioni al netto dell'iva. Forniscono pertanto l'informazione della transazione con il cliente ed il valore imponibile necessario al calcolo delle provvigioni, però non in maniera chiara è esposta la tipologia dei prodotti ceduti, elemento questo assolutamente necessario per l'applicazione delle giuste aliquote. Nelle stesse schede i prodotti ceduti sono comunque catalogati, con codici alfanumerici e per la loro identificazione

occorrerebbe comunque l'acquisizione dei listini dei prodotti utilizzati all'epoca delle vendite.

Il sostanziale supporto dell'azienda consisterebbe, se possibile, nel fornire al Tribunale dei prospetti riepilogativi simili a quelli predisposti trimestralmente per il calcolo delle provvigioni agli agenti, dei riepiloghi di vendita quindi, redatti però considerando gli elementi di cui al punto xx ed allegato "B","C" (CAP e categorie) "depurati" di tutte le cessioni eseguite in favore dei soggetti esclusi in base all'allegato "E" del contratto d'agenzia.

Si ribadisce quindi che, a parere del CTU, la stesura di un operato peritale può essere eseguita solo con l'analisi di tutte le fatture emesse da xxx srl nel periodo oggetto d'esame, soluzione alternativa può essere quella di richiedere l'ausilio informatico della resistente mediante la stesura dei prospetti come sopra detto e sui dati forniti, comunque operare gli opportuni riscontri di correttezza, con un preciso controllo anche a campione. Qualora la Società xxx srl fornisse i detti prospetti, per le verifiche si necessiterebbe comunque dell'acquisizione di tutte le schede clienti (schede di mastro) della Società senza alcuna epurazione e contenenti quindi, sia i dati contabili che quelli anagrafici (indirizzo e CAP).

CONCLUSIONI

Dall'analisi di quanto prodotto dalle parti sia in atti che successivamente, emerge la oggettiva difficoltà di reperimento dei dati necessari per il calcolo di quanto richiesto dal Giudice, si evidenzia però l'opportunità alternativa di redigere dei calcoli relativi alle provvigioni, avvalendosi del supporto informatico della società xxx srl, per l'acquisizione dei valori provvigionali, oggetto di completo ed attento riscontro da parte del CTU.

In tale ottica come richiesto in sede di operazioni peritali la società xxx srl per tramite del suo CTP, ha comunque fornito delle quantificazioni relative alle provvigioni inerenti gli affari conclusi, non dal COGNOME, ma da altri nella zona di competenza dello stesso e quantificate in €uro xxx. I valori utilizzati dalla resistente per la quantificazione delle ulteriori provvigioni maturate sono stati riscontrate nell'ambito delle schede clienti prodotte in data xx-xx-xxxx, verificandone la coincidenza delle somme.

Sulla base degli elementi forniti al CTU dalla società resistente, riscontrati e verificati dove possibile, relativamente al quesito posto, si possono rappresentare i seguenti dati relativi ai prodotti distribuiti e commercializzati dalla xxx srl nella zona di competenza esclusiva del ricorrente, dal xx-xx-xxxx al xx.xx.xxxx, e indicata in contratto con gli allegati "B" e "C" dello stesso:

<i>Fatturato delle vendite concluse dalla soc. xxxx srl</i>	<i>€uro xxxx</i>
<i>Fatturato delle vendite concluse dal ricorrente</i>	<i>€uro xxxx</i>
<i>Fatturato delle vendite concluse da tutti gli altri agenti</i>	<i>€uro xxxx</i>

Il CTU, ritiene, con la presente relazione che si compone di n° xx pagine, n° xx allegati e n° xx CD-ROM di aver fornito le più ampie informazioni in merito all'evolversi dei lavori peritali, delle necessità riscontrate e di aver assolto quindi l'incarico ricevuto. Rimane a disposizione del Giudice Relatore per qualsiasi chiarimento.

Roma xx Mese xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome Cognome

REPLICHE ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI

Repliche alle osservazioni del CTP di parte ricorrente

In merito alle osservazioni trasmesse si evidenzia la sostanziale condivisione da parte del CTP, degli elementi evidenziati nell'operato peritale trasmesso.

Relativamente alla quantificazione delle maggiori provvigioni maturate, si rappresenta che in sede di repliche, la società srl ha fornito un maggior valore provvigionale pari ad €uro xx.xxx,xx, parametro di riferimento quale entità economica per una proposizione conciliativa tra le parti, argomentato come in note del CTP della Società allegate.

Repliche alle osservazioni del CTP di parte resistente

Riscontrando l'assoluta disponibilità della parte resistente a fornire dove possibile la documentazione richiesta, riguardo le osservazioni formulate si evidenzia che nei punti dal n° 1 al n° 3 il CTP espone sostanzialmente quanto già relazionato nelle proprie note trasmesse in data xx-xx-xxxx o elementi già fatti emergere in sede di inizio e/o prosecuzione operazioni peritali.

Quanto alle considerazioni espresse nel punto n°4 il CTP ribadendo il lavoro svolto dalla Società, in un ottica di massima collaborazione, conferma quanto specificato dal CTU in perizia, osservando "che la Società ha ritenuto di non fornire in sede di prima produzione documentale *gli elementi immediatamente riconducibili al Ricorrente*".

Relativamente ai valori delle cessioni risulta chiarita l'indicazione al netto dell'iva degli stessi, corrispondenti quindi al valore su cui calcolare le provvigioni

Relativamente al punto n°5 "Ulteriore produzione documentale" si rappresenta che il CTP di parte resistente ha fornito, in questa sede, tutti gli elementi riguardanti le provvigioni maturate dal Ricorrente e ad egli liquidate, per le quali nessuna contestazione risulta formulata. Riguardo alle diverse richieste documentali formulate dal CTU, si rammenta, anche al CTP, che talune di queste si sono rese necessarie in ottemperanza al quesito

posto dal Giudice Relatore che espressamente contemplava la cognizione degli elementi oggetto di richiesta (*“fatturato..... omissis..... nella zona di competenza esclusiva del ricorrente”*).

Roma xx Mese xxxx

Il Consulente Tecnico d’Ufficio

Nome Cognome

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – I GRADO

ALL'ILLUSTRISSIMO

Sig. GIUDICE DESIGNATO

Il sottoscritto Nome COGNOME Commercialista in Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xxxx veniva nominato CTU alla causa COGNOME NOME contro DENOMINAZIONE srl R.G. XXXXX/XXXX;

che, dopo il giuramento di rito, al CTU veniva chiesto di adempiere al seguente quesito:

“Calcoli il CTU per il periodo dal xx mese xxxx al xx mese xxxx e sulla base delle acquisizioni documentali agli atti, le differenze retributive spettanti al ricorrente sulla base del VI livello del CCNL del terziario, tenuto conto anche della disponibilità dell'alloggio concesso dalla società convenuta in favore del ricorrente”;

che in data xx/xx/xxxx il CTU ha depositato l'elaborato peritale;

che in data xx/xx/xxxx al CTU convocato veniva formulata dal Giudice richiesta di chiarimenti sulla base delle note critiche depositate da parte resistente in data xx/xx/xxxx.

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U., esaminate le note critiche depositate dal resistente e gli atti ed i documenti di causa, presenta i propri

CHIARIMENTI ALLA CONSULENZA TECNICA

Relativamente alle ferie usufruite nel mese di Mese, il CTU rappresenta il conteggio con la considerazione delle stesse ai fini dello straordinario.

In merito agli acconti percepiti dal ricorrente sul trattamento di fine rapporto, parte resistente contesta al CTU di aver ommesso di indicare e conseguentemente di non aver detratto quanto lo stesso aveva percepito in ordine a tale elemento. L'acconto di euro x.xxx,xx è stato chiaramente considerato nella perizia nel penultimo rigo del prospetto di "CALCOLO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO", tale valore peraltro era stato contestato da parte ricorrente in udienza, avendo in tale sede lo stesso avvocato del ricorrente contestato sia le copie degli assegni sia la busta paga con la liquidazione in quanto non firmata dal lavoratore. Relativamente, invece alla somma di euro xxx,xx il CTU non li ha considerati ai fini dell'elaborato in quanto non chiaramente documentati in atti. Comunque al fine di facilitare il lavoro del Giudice designato si riporta la somma del TFR maturato al quale si è detratto anche l'importo di Euro xxx,xx, fornendo al Giudice una soluzione alternativa a quella già formulata e che lo stesso potrà ritenere più o meno opportuna in base agli atti di causa.

CONCLUSIONI

In conclusione, si riportano gli importi dovuti al ricorrente nell'ipotesi A) orario indicato dal ricorrente al lordo di quanto percepito a titolo di acconti sul trattamento di fine rapporto:

IPOTESI A) ORARIO INDICATO DAL RICORRENTE

RETRIBUZIONE MENSILE DIFFERENZE	€ x.xxx,xx
STRAORDINARIO	€ xx.xxx,xx
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ <u>x.xxx,xx</u>
TOTALE A FAVORE DEL LAVORATORE	€ xx.xxx,xx
- ACCONTO	€ x.xxx,xx
- ACCONTO	€ <u>xxx,xx</u>
TOTALE DOVUTO AL NETTO DEGLI ACCONTI	€ xx.xxx,xx

Relativamente all'ipotesi B) si conferma che nulla è dovuto al ricorrente.

Tali importi, ovviamente si intendono al lordo delle imposte dovute.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ritiene, con i presenti chiarimenti che si compongono di n. 3 pagine e n° 1 allegato di aver assolto l'incarico ricevuto, rimane a disposizione del Giudice Relatore per qualsiasi chiarimento.

Roma xx Mese xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – I GRADO

ALL'ILLUSTRISSIMO
GIUDICE RELATORE

Il sottoscritto Nome COGNOME, Commercialista in Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx/xx/xxxx veniva nominato CTU alla Causa NOME COGNOME contro DENOMINAZIONE srl R.G XXXXX/XXXX;

che, dopo il giuramento di rito, al CTU veniva chiesto di rispondere al seguente quesito:

“Accertare quanto ancora eventualmente di spettanza del ricorrente, per le voci di cui al ricorso, in relazione all'intercorso rapporto di agenzia con Società convenuta e per il periodo di vigenza del contratto di agenzia, servendosi dei documenti di cui in fascicolo di ufficio e con esclusione di quanto prodotto dall'agente direttamente al precedente ctu, ed sperando ogni più opportuna indagine”.

che la Relazione Peritale è stata regolarmente depositata;

che all'udienza del xx/xx/xxxx, il Giudice richiedeva integrazione della CTU in merito alla determinazione degli importi anche al netto dei contributi già versati;

che il Tribunale ha concesso al C.T.U. nuovo termine entro il xx/xx/xxxx per la trasmissione dei chiarimenti di relazione alle parti costituite, le quali dovranno far pervenire al CTU le proprie osservazioni entro il xx/xx/xxxx ed entro il xx/xx/xxxx il CTU dovrà

depositare l'integrazione definitiva comprensiva delle risposte ai rilievi dei consulenti di parte;

che in data xx/xx/xxxx, hanno avuto regolare nuovo inizio le operazioni peritali, alla presenza del C.T.U., C.d. L. Nome Cognome quale CTP di parte ricorrente mentre nessuno è comparso per parte resistente (**AII.1**);

che l'elaborato peritale d'integrazione è stato inviato alle parti (**AII. 7**);

che i CTP delle parti non hanno trasmesso al CTU le proprie osservazioni,

TUTTO CIO' PREMESSO

il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento a quanto prodotto dalle parti nel corso della stessa, compiuti gli accertamenti del caso, presenta la propria

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Come da richiesta di integrazione il CTU ha proceduto a determinare gli importi dovuti per differenze a titolo di Provvigioni, al netto dei contributi Enasarco già versati dalla società convenuta, così come risulta dall'accertamento dell'ente di cui all'allegato xx del fascicolo della stessa parte (**AII. 1**).

CONCLUSIONI

In conclusione del lavoro svolto, il CTU ha potuto accertare l'ammontare netto degli importi così come indicato nella seguente tabella:

PROVVIGIONI NON RICONOSCIUTE	€	x.xxx,xx
CONTRIBUTI ENASARCO VERSATI	€	xxx,xx -
TOTALE PROVVIGIONI DOVUTE AL NETTO CONTRIBUTI	€	x.xxx,xx

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, ritiene, con i presenti chiarimenti alla relazione che si compongono di n. 2 pagine e n. 1 allegato di aver assolto la richiesta ricevuta e rimane a disposizione del Giudice Relatore per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Roma, xx Mese xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome Cognome

ESEMPIO 24

Nome COGNOME

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma
Via Strada n°XX – 00100 ROMA
Tel/Fax XXXXXXXXXX – Tel/Fax XXXXXXXXXX

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO – Collegio XX
ALL'ILL.MO GIUDICE RELATORE
(Dr. A. COGNOME)

Istanza di chiarimenti per l'utilizzo di documenti consegnati nel corso della consulenza tecnica d'ufficio alla causa del XX-XX-XXXX:

COGNOME Nome contro DENOMINAZIONE spa - R.G. XXXX/XX.

Il sottoscritto Nome COGNOME n° AA000000 Ordine dei Dottori Commercialisti e E.C. di Roma, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

PREMESSO

che all'udienza del xx-xx-xxxx, presente in aula per altra nomina, poiché assente il Consulente convocato, veniva nominato in sostituzione, CTU alla Causa indicata in epigrafe;

che in data xx-xx-xxxx, hanno avuto regolare inizio le operazioni peritali, in Roma presso lo studio del C.T.U. sito in Via Strada n°xx,

che il termine ultimo per la trasmissione alle parti dell'elaborato peritale era fissato per il giorno xx-xx-xxxx, termine dal CTU rispettato;

che la relazione trasmessa alle parti (**All. 1**) chiariva in via principale quale fossero le metodologie da seguire per la determinazione degli elementi richiesti, evidenziando però

la mancanza in atti, dei documenti da cui attingere le informazioni e dati necessari per il calcolo delle varie spettanze rivendicate dagli appellanti,
che le parti hanno trasmesso, nei termini, proprie note (**All. 2 e 3**) all'elaborato ricevuto, in particolare parte appellante ha consegnato unitamente alle note, della copiosa documentazione consistente in diversi documenti in copia contenenti dati utilizzabili per la determinazione degli elementi richiesti nel quesito peritale,
che il CTU non ha mai proceduto alla richiesta di documentazione aggiuntiva,
che entro 20 giorni dalla ricezione delle osservazioni il CTU dovrà depositare la relazione e le eventuali controdeduzioni (xx/xx/xxxx)

TUTTO CIO' PREMESSO

il C.T.U., considerato che la consegna della documentazione è stata eseguita spontaneamente da parte appellante in sede di note alla "bozza" di relazione peritale,

chiede

che gli sia data indicazione univoca sulla possibilità di utilizzo o meno della documentazione consegnata da parte appellante e non presente nei fascicoli di causa. Nel caso in cui la Corte autorizzi il CTU ad utilizzare detta documentazione, voglia considerare anche l'opportunità di assegnare nuovo termine, al xx/xx/xxxx, per l'invio alle parti della nuova bozza di perizia con conseguente differimento degli altri termini (20 gg per note + 20 gg per deposito definitivo con considerazioni sulle osservazioni).

Roma xx Mese xxxx

Con osservanza

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Nome COGNOME

ESEMPIO 25

Nome COGNOME

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma

Via Strada n°xxx – 00100 ROMA

Tel. xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx (Fax)

ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE RELATORE

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE LAVORO – I GRADO

Richiesta di liquidazione dei compensi per Consulenza Tecnica d'Ufficio relativa alla causa promossa da XXXXXX XXXX c/ XXXXX srl **R.G. XXXXX/XXXX**

Premesso

che il sottoscritto Nome COGNOME è stato nominato C.T.U. in data xx/xx/xxxx;

che in data xx/xx/xxxx hanno avuto inizio le operazioni peritali,

che il C.T.U. ha depositato nei termini, presso la Cancelleria, la propria relazione composta di n°x pagine, n°x allegati e n°x CD-ROM;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto C.T.U., visto la particolare complessità e difficoltà dell'argomento trattato, chiede che venga esaminata la possibilità di liquidare il proprio onorario nella seguente misura:

(Tabelle onorari fissi e variabili in attuazione degli artt. 2-5 della Legge 319/80 e dell'art.10 del Decreto 30/05/2005 con applicazione della maggiorazione di cui all'art. 52 DPR 115/02):

ONORARIO: € x.xxx,xx -

SPESE: € xx,xx-

Alla somma dovrà aggiungersi quanto dovuto per Cassa Previdenza e ogni altro onere accessorio previsto per legge.

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

(Nome COGNOME)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li _____ IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

VISTA l'istanza che precede e letti gli atti

VISTI i documenti giustificativi della spesa

LIQUIDA

al Consulente Tecnico Nome COGNOME

€ _____ per spese e € _____

per onorari, in totale € _____

che pone a carico di _____

Roma, li _____ Il GIUDICE

Giustizia: adeguamento dei compensi per i periti, consulenti e traduttori

(Decreto Ministero Giustizia 30.05.2002)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 30 maggio 2002 Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale. (G.U. n. 182 del 5-8-2002)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio puo' essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal dicembre 1984 al dicembre 1987; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e' stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994; Rilevato che non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988- agosto 1991, ne' in quelli successivi, cosi' come non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994- agosto 1997, ne' in quello successivo; Considerato che la misura degli onorari predetti non appare piu' adeguata; Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999; Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e' pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%; Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si puo' provvedere con decreto ministeriale;

OMISSIS.....

Art. 10.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319

COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, AI CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE A RICHIESTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

OMISSIS.....

Art 5

Aumento degli onorari

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

RG. XXXXX/XXXX

TRIBUNALE DI ROMA

Prima Sezione Lavoro

Il Giudice designato, Dott.ssa Nome COGNOME

Nella causa iscritta al n. xxxxxx/xxxx tra Nome COGNOME e SOCIETA';

letta l'istanza presentata dal CTU nominato ed esaminati gli atti;

considerato che l'art. 10 delle tabelle allegate al D.M. 30. 5. 02 stabilisce per le consulenze aventi ad oggetto accertamenti di retribuzioni e questioni in materia di rapporto di lavoro un onorario da € xxxx ad € xxxx;

considerata la complessità dell'incarico, relativo ad una pluralità di accertamenti inerenti diverse voci di tariffa e relativi alle posizioni di numerosi lavoratori;

LIQUIDA

al consulente tecnico d'ufficio, Dott. Nome COGNOME, la somma di Euro xxxx (importo/xx) a titolo di onorario e di <Euro xxx (importo/xx) a titolo di spese, oltre IVA e cassa previdenziale, che pone provvisoriamente a carico dei ricorrenti in solido.

Roma, xx/xx/xxxx

Il Giudice

Dott.ssa Nome COGNOME